

# Gazzetta ufficiale

## delle

## Comunità europee

16° anno n. L 347

17 dicembre 1973

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 3352/73 del Consiglio, del 22 novembre 1973, riguardante l'applicazione delle decisioni nn. 3/73, 4/73 e 5/73 del Comitato misto CEE—Norvegia, nel campo doganale ..... 1

#### *Allegato*

Decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale per l'attuazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ..... 2

Decisione n. 4/73 del Comitato misto riguardante il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa ..... 6

Decisione n. 5/73 del Comitato misto, relativa all'annotazione dei certificati A.W.1 di cui all'allegato VI del protocollo n. 3 ..... 11

Regolamento (CEE) n. 3353/73 del Consiglio, del 26 novembre 1973, riguardante l'applicazione della decisione n. 9/73 del Comitato misto CEE—Austria che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa ..... 12

Decisione n. 9/73 del Comitato misto che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa ..... 13

Regolamento (CEE) n. 3354/73 del Consiglio, del 26 novembre 1973, riguardante l'applicazione della decisione n. 9/73 del Comitato misto CEE—Islanda che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa ..... 18

Decisione n. 9/73 del Comitato misto che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa ..... 19

Regolamento (CEE) n. 3355/73 del Consiglio, del 26 novembre 1973, riguardante l'applicazione della decisione n. 9/73 del Comitato misto CEE—Portogallo che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa ..... 24

Decisione n. 9/73 del Comitato misto che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa ..... 25

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 3356/73 del Consiglio, del 26 novembre 1973, riguardante l'applicazione della decisione n. 9/73 del Comitato misto CEE—Svezia che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa .....	30
Decisione n. 9/73 del Comitato misto che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa .....	31
Regolamento (CEE) n. 3357 /73 del Consiglio, del 26 novembre 1973, riguardante l'applicazione della decisione n. 9/73 del Comitato misto CEE—Svizzera che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa .....	36
Decisione n. 9/73 del Comitato misto che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa .....	37
Regolamento (CEE) n. 3358/73 del Consiglio, del 26 novembre 1973, riguardante l'applicazione della decisione n. 6/73 del Comitato misto CEE—Norvegia che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa .....	42
Decisione n. 6/73 del Comitato misto che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa .....	43

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

73/402/CEE:

Decisione del Consiglio, del 22 novembre 1973, che modifica la decisione del 21 marzo 1962 relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per talune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti .....	48
---	----

73/403/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1973, relativa alla sincronizzazione dei censimenti generali della popolazione .....	50
---	----

73/404/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti .....	51
---	----

73/405/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici .....	53
---	----

73/406/CECA:

Terzo accordo complementare all'accordo del 21 marzo 1955 relativo all'istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali .....	64
--	----

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3352/73 DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1973

riguardante l'applicazione delle decisioni nn. 3/73, 4/73 e 5/73 del Comitato misto CEE-Norvegia, nel campo doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(1)</sup> è stato firmato il 14 maggio 1973 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1973 ;

considerando che in virtù degli articoli 16 e 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante del detto accordo, il Comitato misto ha adottato, il 26 luglio 1973, alcune decisioni nel campo doganale ;

considerando che bisogna applicare nella Comunità queste decisioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, sono applicabili nella Comunità le decisioni nn. 3/73, 4/73 e 5/73 del Comitato misto, del 26 luglio 1973, allegate al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1973.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. KAMPMANN

<sup>(1)</sup> GU n. L 171 del 17. 6. 1973, pag. 2.

## ALLEGATO

## DECISIONE N. 3/73 DEL COMITATO MISTO

che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale per l'attuazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973,

visto il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 16,

considerando che per il buon funzionamento dell'accordo è necessario organizzare una stretta cooperazione amministrativa fra le Parti contraenti ai fini della corretta e uniforme applicazione delle disposizioni doganali che esso comporta e in particolare di quelle del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa,

DECIDE:

*Articolo 1*

Quando le espressioni « certificato di circolazione delle merci » o « certificati di circolazione delle merci » sono utilizzate nella presente decisione senza precisare che si tratta del modello previsto dal paragrafo 1 o di quello previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 8 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato protocollo n. 3, le corrispondenti disposizioni si applicano indistintamente alle due categorie di certificati.

*Articolo 2*

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a questi o al suo rappresentante autorizzato, presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci.

La domanda deve essere redatta su uno dei moduli il cui modello figura agli allegati V e VI del protocollo n. 3. Il modulo deve essere compilato conformemente alle disposizioni del protocollo n. 3.

2. L'esportatore o il suo rappresentante presentano, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci.

*Articolo 3*

1. Spetta alle autorità doganali del paese di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano specificamente che la parte riservata alla descrizione delle merci sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinea. Qualora tale parte non sia completamente compilata, devesi tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune righe.

2. Il certificato di circolazione delle merci costituisce il documento giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e contingentale preferenziale previsto dall'accordo, per cui spetta alle autorità doganali del paese di esportazione prendere le misure necessarie alla verifica dell'origine delle merci ed al controllo delle altre indicazioni del certificato.

*Articolo 4*

Il certificato di circolazione delle merci A.N.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea quando le merci da esportare possono essere considerate come « prodotti originari » della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 3.

*Articolo 5*

Il certificato di circolazione delle merci A.N.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Norvegia, quando le merci da esportare possano essere considerate come « prodotti originari » della Norvegia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 3.

*Articolo 6*

Il certificato di circolazione delle merci A.W.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea o della Norvegia quando le merci da esportare possono essere considerate come « prodotti originari » della Comunità, della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, del Portogallo, della Svezia o della Svizzera ai sensi dell'articolo 2 e, eventualmente, dell'articolo 3 del protocollo n. 3.

*Articolo 7*

Allo scopo di verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo o di procedere a qualsiasi controllo da esse ritenuto utile.

*Articolo 8*

1. Sui certificati di circolazione delle merci A.W.1 deve essere obbligatoriamente indicata la sigla dei certificati rilasciati anteriormente, seguita dal numero dei certificati stessi. Questa indicazione può essere sostituita con quella del fascicolo di esportazione.

2. In caso di applicazione delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del protocollo n. 3, sui certificati di circolazione delle merci A.W.1 deve essere obbligatoriamente indicato lo Stato nel quale i prodotti sono considerati come originari.

*Articolo 9*

La prova che sussistono le condizioni di cui all'articolo 7 del protocollo n. 3 è fornita presentando alle autorità doganali dello Stato di importazione :

- a) un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nello Stato di esportazione e in base al quale è stato attraversato il paese di transito ;
- b) oppure, un'attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente :
  - la descrizione esatta delle merci ;
  - la data dello scarico e del ricarico delle merci o, eventualmente, del loro imbarco e del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate ;

— la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuto il soggiorno delle merci ;

- c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

*Articolo 10*

La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

*Articolo 11*

Le autorità doganali degli Stati membri e quelle della Norvegia si comunicano l'un l'altro, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dai loro uffici per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci.

*Articolo 12*

La sostituzione di uno o più certificati di circolazione delle merci mediante uno o più certificati è sempre possibile, purché avvenga nell'ufficio doganale ove si trovano le merci.

*Articolo 13*

1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo n. 3 dopo l'esportazione effettiva delle merci cui il certificato si riferisce, l'esportatore, sulla domanda di cui all'articolo 9 del protocollo n. 3 :

— deve indicare il luogo e la data di spedizione delle merci cui il certificato si riferisce ;

— deve attestare che non è stato rilasciato un certificato al momento dell'esportazione delle merci in questione, precisandone i motivi.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori d'un certificato di circolazione delle merci soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono riportare una delle seguenti menzioni : « NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT », « DÉLIVRÉ A POSTERIORI », « RILASCIATO A POSTERIORI », « AFGEGEVEN A POSTERIORI », « ISSUED RETROSPECTIVELY », « UDSTEDT EFTERFØLGENDE », « UTSTEDT SENERE ».

#### Articolo 14

In caso di furto, perdita o distruzione del certificato di circolazione delle merci, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che lo avevano rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione agli atti di queste ultime. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: « DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLICAAT », « DUPLICATE ».

Il duplicato, sul quale deve essere riprodotta la data del certificato di circolazione delle merci originale, ha effetto a decorrere da questa data.

#### Articolo 15

I certificati di circolazione delle merci che siano presentati alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11 del protocollo n. 3 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, qualora l'inosservanza del suddetto termine sia dovuta ad un caso di forza maggiore od a circostanze eccezionali.

Oltre che nei casi predetti, le autorità doganali dello Stato di importazione possono accettare i certificati quando le merci siano state loro presentate prima della scadenza di tale termine.

#### Articolo 16

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di circolazione e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato, se è debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.

#### Articolo 17

1. Gli Stati membri e la Norvegia prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci e che durante il trasporto effettuano una sosta in una zona franca situata sul loro territorio, subiscano sostituzioni o manipolazioni diverse dalle normali manipolazioni destinate ad assicurarne la conservazione tale e quale.

2. Nel caso che dei prodotti originari della Comunità o della Norvegia importati in zona franca sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci, subiscano trattamenti o trasformazioni, le autorità doganali competenti devono rilasciare, su richiesta

dell'esportatore, un nuovo certificato quando il trattamento o la trasformazione cui si è proceduto siano conformi alle disposizioni del protocollo n. 3.

#### Articolo 18

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o al proprio rappresentante autorizzato compilare e firmare i due fogli del formulario EUR.2 il cui modello figura all'allegato della decisione del Comitato misto n. 4/73.

Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese di esportazione, al riguardo della definizione della nozione di « prodotti originari », l'esportatore può indicare nella rubrica « osservazioni » del formulario EUR.2 i riferimenti a tale controllo.

2. L'esportatore scrive sull'etichetta verde modello C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 la menzione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.

#### Articolo 19

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci o dei formulari EUR.2 viene effettuato a titolo di sondaggio ed ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati per quanto concerne l'autenticità del documento o l'esattezza delle indicazioni relative all'origine reale delle merci in questione.

2. Per l'applicazione del precedente paragrafo, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispondono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione o la parte 2 del formulario EUR.2, ovvero fotocopia del certificato o della parte 2, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono alla parte 2 del formulario EUR.2, qualora sia stata presentata, la fattura o copia di essa, e forniscono tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Qualora decidano di sospendere l'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione, fatte salve le misure conservative ritenute necessarie, offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci.

3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati, al più presto, alle autorità doganali dello Stato d'importazione. Essi devono permettere di ac-

certare se il certificato di circolazione delle merci o il formulario EUR.2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se tali merci possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora non sia stato possibile derimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema d'interpretazione del protocollo n. 3, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato doganale.

Ai fini del controllo a posteriori dei certificati, le autorità doganali del paese di esportazione devono conservare per almeno due anni i documenti di esportazione o le copie dei certificati che li sostituiscono.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1973.

*I segretari*

N. J. JØRGENSEN J. von GRUMME

*Articolo 20*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del protocollo n. 3, sui certificati di circolazione delle merci e sui formulari EUR.2 si potrà apporre una delle seguenti menzioni: « ART. 25.1 GEGEBEN », « APPLICATION ART. 25.1 », « APPLICAZIONE ART. 25.1 », « ART. 25.1 VOLDAAN », « ART. 25.1 SATISFIED », « ART. 25.1 OPFYLDT », « ART. 25.1 OPPFYLT ».

Queste menzioni sono, per quanto riguarda i certificati di circolazione, convalidate dall'impronta del bollo utilizzato dall'ufficio doganale competente.

*Articolo 21*

Le sigle e le indicazioni di cui agli articoli 8, 13, 14 e 20 sono apposte nella rubrica « osservazioni » del certificato.

*Per il Comitato misto*

*Il Presidente*

B. BRUN

## DECISIONE N. 4/73 DEL COMITATO MISTO

riguardante il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973,

visto il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, (in appresso denominato protocollo n. 3), in particolare l'articolo 28,

considerando che è necessario adottare alcune disposizioni per adeguare le norme del protocollo n. 3 alle esigenze proprie di determinate merci o a determinati modi di trasporto,

DECIDE:

*Articolo 1*

I prodotti originari rispondenti alle esigenze del protocollo n. 3 che fanno oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente « prodotti originari » e il valore non superi 1 000 unità di conto per spedizione, sono ammessi al beneficio delle disposizioni dell'accordo all'importazione nella Comunità o in Norvegia, sulla base di un formulario EUR.2 il cui modello figura in allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il formulario EUR.2 è compilato dall'esportatore. Esso è redatto in una delle lingue nelle quali è redatto l'accordo e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore. Se il formulario è compilato a mano, deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello. Il formulario EUR.2 è costituito da due fogli, ognuno dei quali ha il formato di mm 210 × 148. Esso deve essere stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente paste meccaniche, del peso minimo di 64 g per m<sup>2</sup>. Il

formulario EUR.2 può essere reso divisibile in due fogli.

Gli Stati membri della Comunità e la Norvegia possono riservarsi la stampa dei formulari oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni foglio deve inoltre recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

*Articolo 3*

È redatto un formulario EUR.2 per ogni spedizione postale. Nel caso di spedizioni sotto forma di pacchi postali, l'esportatore, dopo aver compilato e firmato i due fogli del formulario, provvede ad unirli al bollettino di spedizione. Nel caso di spedizioni postali sotto forma di lettere, l'esportatore provvede ad attaccare solidamente il foglio 1 sulla spedizione ed inserisce il foglio 2 all'interno di esso.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dal compimento delle altre formalità previste dalle disposizioni doganali e postali.

*Articolo 4*

1. La Comunità e la Norvegia ammettono come prodotti originari al beneficio delle disposizioni dell'accordo, senza che occorra compilare un formulario EUR.2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari, e sempre che tali merci, a ragione della loro natura e quantità, non diano motivo di ritenere che sono destinate a fini commerciali. Inoltre, il valore globale



di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto.

*Articolo 5*

Per assicurare la corretta applicazione della presente decisione, gli Stati membri della Comunità e la Norvegia, tramite le rispettive amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza ai fini del controllo del-

l'autenticità e della regolarità delle dichiarazioni degli esportatori figuranti sui formulari EUR.2.

*Articolo 6*

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque compili o faccia compilare dei formulari contenenti dati inesatti, allo scopo di fare ammettere delle merci al beneficio del regime preferenziale.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1973.

*Per il Comitato misto*

*Il Presidente*

B. BRUN

*I segretari*

N. J. JØRGENSEN J. von GRUMME

---



10 Designazione delle merci		11 Amministrazione o servizio del paese d'esportazione incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore.	
5 Osservazioni (2)		7	9 Peso lordo
3 Nome ed indirizzo del destinatario		6 Firma dell'esportatore	8 Paese di destinazione
1 Nome e indirizzo dell'esportatore		4 Luogo e data	
2 Dichiarazione dell'esportatore IO SOTTOSCRITTO, esportatore delle merci oggetto della presente spedizione postale e descritte in appresso, DICHIARO che esse si trovano in (paese d'esportazione) e soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi tra (1) e che hanno il carattere di prodotti originari ai sensi delle suddette disposizioni; — M'IMPEGNO a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla mia contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte in appresso.			

(Foglio 1)

# FORMULARIO EUR. 2 N. A. 000.000

RICHIESTA DI CONTROLLO A POSTERIORI	RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario (*)</p> <p>Fatto a ..... addì ..... 19.....</p> <p> <div style="border: 1px dashed black; width: 60px; height: 40px; margin-left: 20px;"></div>           Timbro dell'ufficio            .....            (Firma del funzionario)         </p>	<p>Il controllo effettuato dal sottoscritto funzionario del servizio competente ha permesso di constatare</p> <p><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (1);</p> <p><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) (1).</p> <p>Fatto a ..... addì ..... 19.....</p> <p> <div style="border: 1px dashed black; width: 60px; height: 40px; margin-left: 20px;"></div>           Timbro dell'ufficio            .....            (Firma del funzionario)         </p>

(1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.

(\*) Il controllo a posteriori del formulario è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte il servizio doganale del paese d'importazione abbia fondati dubbi in merito all'origine reale della merce o di componenti di essa.

La dogana del paese d'importazione invia il foglio 2 del formulario all'amministrazione od al servizio del paese di esportazione, incaricato del controllo, indicando i motivi di forma o di merito che giustificano l'inchiesta. Essa unisce al foglio 2 del formulario, se possibile, la fattura o la relativa copia e fornisce qualsiasi informazione idonea a far ritenere inesatte le indicazioni figuranti sul formulario. Se in attesa dei risultati del controllo la dogana del paese d'importazione decide di soprassedere all'applicazione delle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui trattasi, essa offrirà all'importatore la possibilità di ritirare le merci, senza pregiudizio delle misure conservative ritenute necessarie.

1 Nome e indirizzo dell'esportatore		3 Nome e indirizzo del destinatario	
2 Dichiarazione dell'esportatore IO SOTTOSCRITTO, esportatore delle merci oggetto della presente spedizione postale e descritte in appresso, DICHIARO che esse si trovano in ..... (paese d'esportazione) e soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi tra ..... (*) e che hanno il carattere di prodotti originari ai sensi delle suddette disposizioni; — M'IMPEGNO a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accertare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla mia contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte in appresso.		4 Luogo e data	
6 Firma dell'esportatore		5 Osservazioni (*)	
8 Paese di destinazione		7	
9 Peso lordo		10 Designazione delle merci	
11 Amministrazione o servizio del paese d'esportazione incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore.			

FORMULARIO EUR. 2 N. A. 000.000 (Foglio 2)

Note della prima pagina

- (1) Indicare le parti contraenti dell'atto in forza del quale il formulario è compilato.
- (2) Far menzione del controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o dal servizio competente.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR. 2

A. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 2.

Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.

B. L'esportatore deve apporre sull'etichetta verde C1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione «EUR. 2», seguita dal numero di serie del formulario.

C. Dopo aver compilato e firmato i due fogli del formulario, l'esportatore

- unisce i due fogli alla bolletta di spedizione, quando si tratta di spedizione sotto forma di pacco postale,
- attacca solidamente il foglio 1 sul pacco e inserisce il foglio 2 all'interno di esso, quando si tratta di spedizione postale sotto forma di lettera.

## DECISIONE N. 5/73 DEL COMITATO MISTO

relativa all'annotazione dei certificati A.W.1 di cui all'allegato VI del protocollo n. 3

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato protocollo n. 3, in particolare l'articolo 28,

considerando che è opportuno adottare determinate disposizioni per permettere l'utilizzazione, nel corso di lavorazioni o trasformazioni conformemente al disposto dell'articolo 2 del protocollo n. 3, di determinati prodotti originari ai sensi di quest'ultimo e sprovvisti di certificato di circolazione,

DECIDE:

*Articolo unico*

Qualora prodotti originari della Comunità, della Norvegia o di uno dei sei paesi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 3, siano stati importati anteriormente al 1° luglio 1973, in Norvegia, nella Comunità o in uno dei sei paesi sopraccitati, e siano utilizzati nel corso di lavorazioni o trasformazioni conformemente al disposto dell'articolo 2 del protocollo n. 3, i certificati di circolazione delle merci A.W.1 possono essere rilasciati, fino al 31 dicembre 1973, a prescindere dalla presentazione dei certificati di circolazione relativi ai prodotti in questione, purché le autorità doganali del paese di esportazione abbiano accertato che questi stessi prodotti soddisfano al disposto del titolo I del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1973.

*Per il Comitato misto*

*Il Presidente*

B. BRUN

*I segretari*

N. J. JØRGENSEN    J. von GRUMME

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3353/73 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1973

riguardante l'applicazione della decisione n. 9/73 del Comitato misto CEE-Austria che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria <sup>(1)</sup> è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973 ;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, il 20 agosto 1973, la decisione n. 9/73 che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del detto protocollo ;

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, nella Comunità è applicabile la decisione n. 9/73 del Comitato misto allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° novembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1973.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. NØRGAARD

(<sup>1</sup>) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2.

## DECISIONE N. 9/73 DEL COMITATO MISTO

che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato protocollo n. 3, in particolare l'articolo 28,

considerando che la decisione n. 6/73 del Comitato misto, del 6 febbraio 1973, ha apportato alcune modifiche all'articolo 25, paragrafo 1 del protocollo n. 3, per evitare che, a detrimento dei prodotti originari ai sensi dell'accordo del 22 luglio 1972, possano verificarsi spostamenti nelle fonti di approvvigionamento fino alla soppressione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da una parte, e l'Austria, dall'altra; che la suddetta decisione ha pertanto modificato i testi degli articoli 23 e 24;

considerando che, data la comparsa di nuovi rischi di spostamento delle fonti di approvvigionamento, è necessario apportare nuove modifiche all'articolo 25, paragrafo 1 del protocollo n. 3,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 25, paragrafo 1 del protocollo n. 3 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Possono beneficiare all'importazione in Austria o in Danimarca o nel Regno Unito delle dis-

posizioni tariffarie in vigore in Austria o nei due altri paesi e contemplate all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo:

- a) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti che hanno acquisito il carattere originario e subito tutti i processi di trasformazione esclusivamente in Austria o nei due paesi suddetti o negli altri cinque paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo;
- b) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo, diversi da quelli dei capitoli da 50 a 62, per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti:
  1. che essi sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci che, al momento della loro esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari,
  2. che il plus-valore acquisito in Austria o nei due paesi suddetti o negli altri cinque paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo rappresenta almeno il 50 % del valore di tali prodotti;
- c) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo, elencati nella successiva colonna 2, per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti che sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci riportate nella successiva colonna 1 e che, al momento della loro esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari.

		<i>Colonna 1</i>			<i>Colonna 2</i>
		Prodotti utilizzati			Prodotti ottenuti
1.	ex 11.08	Amidi o fecole ottenuti a partire da granturco o da patate	ex 35.05		Colle d'amido o di fecola
2.	73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	73.18		Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19
3.	74.01	Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame	74.03		Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame
			74.04		Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
			74.05		Fogli e nastri sottili di rame (anche, goffrati, tagliati, perforati, ricoperti stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)
			74.06		Polveri e pagliette di rame
			74.07		Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di rame
			74.08		Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
			74.10		Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
			85.23		Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione
4.	75.01	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio	75.02		Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio
			75.03		Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio
			75.04		Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio
5.	ex 85.24	Elettrodi di carbone	ex 85.24		Elettrodi di grafite
6.		Materie che non rientrano nei capitoli 50 — 62			Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62
7.	ex capitoli 50 — 57	Fibre, filati, monofili e lamette di materie tessili diverse da quelle prevalenti in peso, purché il loro peso non ecceda il 10% del peso globale di tutte le materie tessili incorporate nel prodotto finito			Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62 che contengono due o più materie tessili
8.	ex capitoli 50 — 59	Filati	ex 60.04		Sottovesti complete e pronte per essere indossate
			ex 60.05		Indumenti esterni ed altri articoli, completi e pronti per essere indossati o pronti per l'uso, ad esclusione delle coperte



Colonna 1		Colonna 2		
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti		
9.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti non ricamati, a condizione che il valore del tessuto non ecceda il 50 % del valore del prodotto finito	ex 62.02	Prodotti seguenti, ricamati: biancheria da tavola, tende, centri da tavola, appoggiacapo per sedili; fodere per braccioli e per cuscini (ad esclusione della biancheria da letto) e manufatti per l'arredamento per edifici religiosi e simili luoghi di culto
10.	ex capitoli 50 — 62	Guarnizioni ed accessori (ad esclusione delle fodere)		Tutti i prodotti del capitolo 60, delle voci 61.01 — 61.04, 61.06, 61.07, 61.09 — 61.11 (completi e pronti per essere indossati), 61.05 (completi e pronti per essere indossati), nonché i prodotti della voce 61.08 e del capitolo 62
11.	ex 57.07	Filati di sisal	ex 58.02	Tappeti di sisal
12.	50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati), borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura	}	Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62
	56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati		
13.	53.05	Lane e peli (fini o grossolani) cardati o pettinati		Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 57
14.	ex 56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche, in massa	}	— Tutti i prodotti compresi nei capitoli 50 — 57, ad eccezione del n. 56.04: fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura
	ex 56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche		
15.	ex 56.01 ex 56.02	Fibre e fasci (câbles) di polipropilene, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del valore del prodotto finito	ex 59.02	Feltri fatti all'ago, anche impregnati o spalmati
16.	ex capitoli 50 — 57	Filati	ex 50.09	Tessuti tinti, contenenti almeno l'80 % in peso di seta o di borra di seta (schappe)
			ex 51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, in strisce
			ex 55.09	Altri tessuti di cotone, in strisce
			ex 55.09	Organze, imbianchite, mercerizzate e pergamenate
			ex 56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), in strisce
			58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati
			ex 59.01	Assorbenti igienici

Colonna 1		Colonna 2	
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti	
		ex 59.15 Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, nei quali il lino o la canapa o le due materie insieme costituiscono al massimo il 50% del peso dei componenti tessili	
		ex 59.17 Veli e tele da buratti	
		ex 59.17 Articoli di materie tessili diversi dai sprodotti definiti nella nota 5 a) del capitolo 59	
		ex 60.03 Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, completi e pronti per essere indossati	
		ex 60.06 Manufatti del tipo di quelli compresi nei nn. da 60.02 a 60.05, di maglia elastica e di maglia gommata, completi e pronti per essere indossati o pronti per l'uso	
17.	ex capitoli 50 — 59 Filati semplici	59.05 Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde	
		59.06 Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto	
18.	ex capitoli 55 e 56 Filati semplici	ex 58.08 Tessuti a maglie annodate (reti), aperte e regolari, in forma di quadrato o di losanga e fermate da nodi ai quattro angoli, interamente in cotone o in fibre sintetiche	
19.	ex 51.01 Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto	ex 58.08 Tessuti a maglie annodate (reti), aperte e regolari, in forma di quadrato o di losanga e fermate da nodi ai quattro angoli, interamente in cotone o in fibre sintetiche	
	ex 51.02 Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche		ex 59.04 Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi dai filati semplici composti unicamente di fibre sintetiche continue
			59.05 Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
			59.06 Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto
20.	ex 51.01 Filati, monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di fibre cuproammoniacali	ex 51.02	58.06 Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati
21.	ex 51.02 Monofili di poliesteri	ex 59.17	Tessuti (diversi dai tessuti feltrati di fibre tessili), dei tipi comunemente usati nelle macchine per la fabbricazione della pasta da carta o per la fabbricazione ed il finissaggio della carta e del cartone, compresi i tessuti del tipo di forma tubolare o senza fine

		<i>Colonna 1</i>		<i>Colonna 2</i>
		Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti
22.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti ed altri prodotti ad eccezione di quelli compresi nelle voci 59.10 e 59.11	59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati
			ex 59.11	Fogli, piastre e nastri di gomma spugnosa o cellulare, combinati con un tessuto
23.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti, ad eccezione delle fodere, a condizione che il valore del tessuto (non compresi fodere, guarnizioni e accessori) non ecceda il 45% del valore del prodotto finito	ex 61.01 ex 61.02	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo, completi e pronti per essere indossati
				Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, completi e pronti per essere indossati, dei seguenti tipi: vestiti, gonne, giacche, pantaloni (diversi dai pantaloni il cui tessuto è compreso nei nn. 55.08 e 55.09), completi (composti da una giacca e da una gonna o da una giacca e da un paio di pantaloni) e cappotti
24.	ex capitoli 50 — 60	Tessuti e tessuti a maglia, a condizione che il valore del tessuto non ecceda il 40% del valore del prodotto finito	ex 61.09	Reggiseni, busti, fascette, guaine, cinture morbide e altri manufatti destinati a sostenere il corpo, anche elastici, completi e pronti per essere indossati

Il presente paragrafo si applica soltanto ai prodotti che, a norma dell'accordo e dei protocolli allegati, beneficeranno della soppressione dei dazi doganali al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per ciascun prodotto. Il presente paragrafo cessa di essere applicabile per ciascun prodotto al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per tale prodotto. »

#### *Articolo 2*

1. Il testo dell'articolo 24, paragrafo 1 del protocollo n. 3 è sostituito dal seguente testo :

« 1. I certificati di circolazione delle merci fanno eventualmente risultare che i prodotti ai quali essi si riferiscono hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni trasformazione complementare alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, fino alla data in cui il dazio doganale applicabile ai detti prodotti sarà soppresso tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da una parte, e l'Austria, dall'altra. »

2. La nota 12 dell'allegato I del protocollo n. 3, relativa agli articoli 24 e 25, è soppressa.

#### *Articolo 3*

La decisione n. 6/73 del Comitato misto, del 6 febbraio 1973, è sostituita dalla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 agosto 1973.

*Per il Comitato misto*

*Il Presidente*

R. REITERER

*I segretari*

H. MICHITSCH

A. SLINGERLAND

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3354/73 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1973

riguardante l'applicazione della decisione n. 9/73 del Comitato misto CEE-Islanda che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda <sup>(1)</sup> è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° aprile 1973 ;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, il 20 agosto 1973, la decisione n. 9/73 che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del detto protocollo ;

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, nella Comunità è applicabile la decisione n. 9/73 del Comitato misto allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° novembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1973.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. NØRGAARD

---

(<sup>1</sup>) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 2.

## DECISIONE N. 9/73 DEL COMITATO MISTO

che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato protocollo n. 3, in particolare l'articolo 28,

considerando che la decisione n. 6/73 del Comitato misto, del 2 febbraio 1973, ha apportato alcune modifiche all'articolo 25, paragrafo 1, del protocollo n. 3, per evitare che, a detrimento dei prodotti originari ai sensi dell'accordo del 22 luglio 1972, possano verificarsi spostamenti nelle fonti di approvvigionamento fino alla soppressione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da una parte, e l'Islanda, dall'altra; che la suddetta decisione ha pertanto modificato i testi degli articoli 23 e 24;

considerando che, data la comparsa di nuovi rischi di spostamento delle fonti di approvvigionamento, è necessario apportare nuove modifiche all'articolo 25, paragrafo 1 del protocollo n. 3.

DECIDE:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 25, paragrafo 1, del protocollo n. 3 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Possono beneficiare, all'importazione in Islanda o in Danimarca o nel Regno Unito, del-

le disposizioni tariffarie in vigore in Islanda o nei due altri paesi e contemplate dall'articolo 3, paragrafo 1 e dall'articolo 4 dell'accordo:

- a) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti che hanno acquisito il carattere originario e subito tutti i processi di trasformazione esclusivamente in Islanda o nei due paesi suddetti o negli altri cinque paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo;
- b) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo, diversi da quelli dei capitoli da 50 a 62, per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti:
  1. che essi sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci che, al momento della loro esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari,
  2. che il plus-valore acquisito in Islanda o nei due paesi suddetti o negli altri cinque paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo rappresenta almeno il 50 % del valore di tali prodotti;
- c) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo, elencati nella successiva colonna 2, per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti che sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci riportate nella successiva colonna 1 e che, al momento della loro esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari.

		<i>Colonna 1</i>			<i>Colonna 2</i>
		Prodotti utilizzati			Prodotti ottenuti
1.	ex 11.08	Amidi o fecole ottenuti a partire da granturco o da patate	ex 35.05		Colle d'amido o di fecola
2.	73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	73.18		Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19
3.	74.01	Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame	74.03		Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame
			74.04		Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
			74.05		Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)
			74.06		Polveri e pagliette di rame
			74.07		Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di rame
			74.08		Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
			74.10		Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
			85.23		Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione
4.	75.01	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio	75.02		Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio
			75.03		Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio
			75.04		Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio
5.	ex 85.24	Elettrodi di carbone	ex 85.24		Elettrodi di grafite
6.	Materie che non rientrano nei capitoli 50 — 62		Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62		
7.	ex capitoli 50 — 57	Fibre, filati, monofili e lamette di materie tessili diverse da quelle prevalenti in peso, purché il loro peso non ecceda il 10% del peso globale di tutte le materie tessili incorporate nel prodotto finito	Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62 che contengono due o più materie tessili		
8.	ex capitoli 50 — 59	Filati	ex 60.04		Sottovesti complete e pronte per essere indossate
			ex 60.05		Indumenti esterni ed altri articoli, completi e pronti per essere indossati o pronti per l'uso, ad esclusione delle coperte

Colonna 1		Colonna 2		
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti		
9.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti non ricamati, a condizione che il valore del tessuto non ecceda il 50 % del valore del prodotto finito	ex 62.02	Prodotti seguenti, ricamati: biancheria da tavola, tende, centri da tavola, appoggiacapo per sedili; fodere per braccioli e per cuscini (ad esclusione della biancheria da letto) e manufatti per l'arredamento per edifici religiosi e simili luoghi di culto
10.	ex capitoli 50 — 62	Guarnizioni ed accessori (ad esclusione delle fodere)		Tutti i prodotti del capitolo 60, delle voci 61.01 — 61.04, 61.06, 61.07, 61.09 — 61.11 (completi e pronti per essere indossati), 61.05 (completi e pronti per essere indossati), nonché i prodotti della voce 61.08 e del capitolo 62
11.	ex 57.07	Filati di sisal	ex 58.02	Tappeti di sisal
12.	50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati), borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura	}	Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62
	56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzati di filati e gli sfilacciati		
13.	53.05	Lane e peli (fini o grossolani) cardati o pettinati		Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 57
14.	ex 56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche, in massa	}	— Tutti i prodotti compresi nei capitoli 50 — 57, ad eccezione del n. 56.04: fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura — I seguenti prodotti dei capitoli 58 — 62: ex 59.01: assorbenti igienici ex 59.04: spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi dai filati semplici composti unicamente di fibre sintetiche continue
	ex 56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche		
15.	ex 56.01 ex 56.02	Fibre e fasci (câbles) di polipropilene, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del valore del prodotto finito	ex 59.02	Feltri fatti all'ago, anche impregnati o spalmati
16.	ex capitoli 50 — 57	Filati	ex 50.09	Tessuti tinti, contenenti almeno l'80 % in peso di seta o di borra di seta (schappe)
			ex 51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, in strisce
			ex 55.09	Altri tessuti di cotone, in strisce
			ex 55.09	Organze, imbianchite, mercerizzate e pergamenate
			ex 56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), in strisce
			58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati
			ex 59.01	Assorbenti igienici

Colonna 1		Colonna 2	
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti	
		ex 59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, nei quali il lino o la canapa o le due materie insieme costituiscono al massimo il 50% del peso dei componenti tessili
		ex 59.17	Veli e tele da buratti
		ex 59.17	Articoli di materie tessili diversi dai prodotti definiti nella nota 5 a) del capitolo 59
		ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, completi e pronti per essere indossati
		ex 60.06	Manufatti del tipo di quelli compresi nei nn. da 60.02 a 60.05, di maglia elastica e di maglia gommata, completi e pronti per essere indossati o pronti per l'uso
17.	ex capitoli 50 — 59 Filati semplici	59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
		59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto
18.	ex capitoli 55 e 56 Filati semplici	ex 58.08	Tessuti a maglie annodate (reti), aperte e regolari, in forma di quadrato o di losanga e fermate da nodi ai quattro angoli, interamente in cotone o in fibre sintetiche
19.	ex 51.01 Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto	} ex 58.08 ex 59.04 59.05 59.06	Tessuti a maglie annodate (reti), aperte e regolari, in forma di quadrato o di losanga e fermate da nodi ai quattro angoli, interamente in cotone o in fibre sintetiche
	ex 51.02 Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche		Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi dai filati semplici composti unicamente di fibre sintetiche continue
			Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
			Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto
20.	ex 51.01 ex 51.02 ex 56.05 Filati, monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di fibre cuproammoniacali	58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati
21.	ex 51.02 Monofili di poliesteri	ex 59.17	Tessuti (diversi dai tessuti feltrati di fibre tessili), dei tipi comunemente usati nelle macchine per la fabbricazione della pasta da carta o per la fabbricazione ed il finissaggio della carta e del cartone, compresi i tessuti del tipo di forma tubolare o senza fine



<i>Colonna 1</i>		<i>Colonna 2</i>	
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti	
22.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti ed altri prodotti ad eccezione di quelli compresi nelle voci 59.10 e 59.11	59.10
			Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati
			ex 59.11
			Fogli, piastre e nastri di gomma spugnosa o cellulare, combinati con un tessuto
23.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti, ad eccezione delle fodere, a condizione che il valore del tessuto (non compresi fodere, guarnizioni e accessori) non ecceda il 45% del valore del prodotto finito	ex 61.01
			Indumenti esterni per uomo e per ragazzo, completi e pronti per essere indossati
			ex 61.02
			Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, completi e pronti per essere indossati, dei seguenti tipi: vestiti, gonne, giacche, pantaloni (diversi dai pantaloni il cui tessuto è compreso nei nn. 55.08 e 55.09), completi (composti da una giacca e da una gonna o da una giacca e da un paio di pantaloni) e cappotti
24.	ex capitoli 50 — 60	Tessuti e tessuti a maglia, a condizione che il valore del tessuto non ecceda il 40% del valore del prodotto finito	ex 61.09
			Reggiseni, busti, fascette, guaine, cinture morbide e altri manufatti destinati a sostenere il corpo, anche elastici, completi e pronti per essere indossati

Il presente paragrafo si applica soltanto ai prodotti che, a norma dell'accordo e dei protocolli allegati, beneficeranno della soppressione dei dazi doganali al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per ciascun prodotto. Il presente paragrafo cessa di essere applicabile per ciascun prodotto al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per tale prodotto. »

#### *Articolo 2*

1. Il testo dell'articolo 24, paragrafo 1 del protocollo n. 3 è sostituito dal seguente testo :

« 1. I certificati di circolazione delle merci fanno eventualmente risultare che i prodotti ai quali essi si riferiscono hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni trasformazione complementare alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, fino alla data in cui il dazio doganale applicabile ai detti prodotti sarà soppresso tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da una parte, e l'Islanda, dall'altra.»

2. La nota 12 dell'allegato I del protocollo n. 3, relativa agli articoli 24 e 25, è soppressa.

#### *Articolo 3*

La decisione n. 6/73 del Comitato misto, del 2 febbraio 1973, è sostituita dalla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 agosto 1973.

*Per il Comitato misto*

*Il Presidente*

T. ASGEIRSSON

*I segretari*

O. EGILSSON      M. C. SAUT

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3355/73 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1973

riguardante l'applicazione della decisione n. 9/73 del Comitato misto CEE-Portogallo che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese <sup>(1)</sup> è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973 ;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, il 20 agosto 1973, la decisione n. 9/73, che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del detto protocollo ;

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, nella Comunità è applicabile la decisione n. 9/73 del Comitato misto allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° novembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1973.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. NØRGAARD

<sup>(1)</sup> GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165.

## DECISIONE N. 9/73 DEL COMITATO MISTO

che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato protocollo n. 3, in particolare l'articolo 28,

considerando che la decisione n. 6/73 del Comitato misto, del 2 febbraio 1973, ha apportato alcune modifiche all'articolo 25, paragrafo 1 del protocollo n. 3, per evitare che, a detrimento dei prodotti originari ai sensi dell'accordo del 22 luglio 1972, possano verificarsi spostamenti nelle fonti di approvvigionamento fino alla soppressione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da una parte, e il Portogallo, dall'altra; che la suddetta decisione ha pertanto modificato i testi degli articoli 23 e 24;

considerando che, data la comparsa di nuovi rischi di spostamento delle fonti di approvvigionamento, è necessario apportare nuove modifiche all'articolo 25, paragrafo 1 del protocollo n. 3.

DECIDE:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 25, paragrafo 1, del protocollo n. 3 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Possono beneficiare, all'importazione nel Portogallo o in Danimarca o nel Regno Unito, delle disposizioni tariffarie in vigore nel Portogal-

lo o nei due altri paesi e contemplate dall'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo e dall'articolo 4 del protocollo n. 1:

- a) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti che hanno acquisito il carattere originario e subito tutti i processi di trasformazione esclusivamente nel Portogallo o nei due paesi suddetti o negli altri cinque paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo;
- b) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo, diversi da quelli dei capitoli da 50 a 62, per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti:
  1. che essi sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci che, al momento della loro esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari,
  2. che il plus-valore acquisito nel Portogallo o nei due paesi suddetti o negli altri cinque paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo rappresenta almeno il 50 % del valore di tali prodotti;
- c) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo, elencati nella successiva colonna 2, per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti che sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci riportate nella successiva colonna 1 e che, al momento della loro esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari.

		<i>Colonna 1</i>			<i>Colonna 2</i>
		Prodotti utilizzati			Prodotti ottenuti
1.	ex 11.08	Amidi o fecole ottenuti a partire da granturco o da patate	ex 35.05		Colle d'amido o di fecola
2.	73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	73.18		Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19
3.	74.01	Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame	74.03		Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame
			74.04		Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
			74.05		Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)
			74.06		Polveri e pagliette di rame
			74.07		Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di rame
			74.08		Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
			74.10		Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
			85.23		Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione
4.	75.01	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio	75.02		Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio
			75.03		Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio
			75.04		Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio
5.	ex 85.24	Elettrodi di carbone	ex 85.24		Elettrodi di grafite
6.	Materie che non rientrano nei capitoli 50 — 62		Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62		
7.	ex capitoli 50 — 57	Fibre, filati, monofili e lamette di materie tessili diverse da quelle prevalenti in peso, purché il loro peso non ecceda il 10% del peso globale di tutte le materie tessili incorporate nel prodotto finito	Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62 che contengono due o più materie tessili		
8.	ex capitoli 50 — 59	Filati	ex 60.04		Sottovesti complete e pronte per essere indossate
			ex 60.05		Indumenti esterni ed altri articoli, completi e pronti per essere indossati o pronti per l'uso, ad esclusione delle coperte

Colonna 1		Colonna 2		
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti		
9.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti non ricamati, a condizione che il valore del tessuto non ecceda il 50% del valore del prodotto finito	ex 62.02	Prodotti seguenti, ricamati: biancheria da tavola, tende, centri da tavola, appoggiacapo per sedili; fodere per braccioli e per cuscini (ad esclusione della biancheria da letto) e manufatti per l'arredamento per edifici religiosi e simili luoghi di culto
10.	ex capitoli 50 — 62	Guarnizioni ed accessori (ad esclusione delle fodere)		Tutti i prodotti del capitolo 60, delle voci 61.01 — 61.04, 61.06, 61.07, 61.09 — 61.11 (completi e pronti per essere indossati), 61.05 (completi e pronti per essere indossati), nonché i prodotti della voce 61.08 e del capitolo 62
11.	ex 57.07	Filati di sisal	ex 58.02	Tappeti di sisal
12.	50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati), borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura	}	Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62
	56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati		
13.	53.05	Lane e peli (fini o grossolani) cardati o pettinati		Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 57
14.	ex 56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche, in massa	}	— Tutti i prodotti compresi nei capitoli 50 — 57, ad eccezione del n. 56.04: fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura
	ex 56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche		
15.	ex 56.01 ex 56.02	Fibre e fasci (câbles) di polipropilene, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del valore del prodotto finito	ex 59.02	Feltri fatti all'ago, anche impregnati o spalmati
16.	ex capitoli 50 — 57	Filati	ex 50.09	Tessuti tinti, contenenti almeno l'80% in peso di seta o di borra di seta (schappe)
			ex 51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, in strisce
			ex 55.09	Altri tessuti di cotone, in strisce
			ex 55.09	Organze, imbianchite, mercerizzate e pergamenate
			ex 56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), in strisce
			58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati
			ex 59.01	Assorbenti igienici

<i>Colonna 1</i>		<i>Colonna 2</i>	
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti	
		ex 59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, nei quali il lino o la canapa o le due materie insieme costituiscono al massimo il 50% del peso dei componenti tessili
		ex 59.17	Veli e tele da buratti
		ex 59.17	Articoli di materie tessili diversi dai prodotti definiti nella nota 5 a) del capitolo 59
		ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, completi e pronti per essere indossati
		ex 60.06	Manufatti del tipo di quelli compresi nei nn. da 60.02 a 60.05, di maglia elastica e di maglia gommata, completi e pronti per essere indossati o pronti per l'uso
17.	ex capitoli 50 — 59 Filati semplici	59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
		59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto
18.	ex capitoli 55 e 56 Filati semplici	ex 58.08	Tessuti a maglie annodate (reti), aperte e regolari, in forma di quadrato o di losanga e fermate da nodi ai quattro angoli, interamente in cotone o in fibre sintetiche
19.	ex 51.01 Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto	ex 58.08	Tessuti a maglie annodate (reti), aperte e regolari, in forma di quadrato o di losanga e fermate da nodi ai quattro angoli, interamente in cotone o in fibre sintetiche
	ex 51.02 Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche		
		59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
		59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto
20.	ex 51.01 ex 51.02 ex 56.05 Filati, monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di fibre cuproammoniacali	58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati
21.	ex 51.02 Monofili di poliesteri	ex 59.17	Tessuti (diversi dai tessuti feltrati di fibre tessili), dei tipi comunemente usati nelle macchine per la fabbricazione della pasta da carta o per la fabbricazione ed il finissaggio della carta e del cartone, compresi i tessuti del tipo di forma tubolare o senza fine

		<i>Colonna 1</i>		<i>Colonna 2</i>
		Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti
22.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti ed altri prodotti ad eccezione di quelli compresi nelle voci 59.10 e 59.11	59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati
			ex 59.11	Fogli, piastre e nastri di gomma spugnosa o cellulare, combinati con un tessuto
23.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti, ad eccezione delle fodere, a condizione che il valore del tessuto (non compresi fodere, guarnizioni e accessori) non ecceda il 45% del valore del prodotto finito	ex 61.01 ex 61.02	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo, completi e pronti per essere indossati Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, completi e pronti per essere indossati, dei seguenti tipi: vestiti, gonne, giacche, pantaloni (diversi dai pantaloni il cui tessuto è compreso nei nn. 55.08 e 55.09), completi (composti da una giacca e da una gonna o da una giacca e da un paio di pantaloni) e cappotti
24.	ex capitoli 50 — 60	Tessuti e tessuti a maglia, a condizione che il valore del tessuto non ecceda il 40% del valore del prodotto finito	ex 61.09	Reggiseni, busti, fascette, guaine, cinture morbide e altri manufatti destinati a sostenere il corpo, anche elastici, completi e pronti per essere indossati

Il presente paragrafo si applica soltanto ai prodotti che, a norma dell'accordo e dei protocolli allegati, beneficeranno della soppressione dei dazi doganali al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per ciascun prodotto. Il presente paragrafo cessa di essere applicabile per ciascun prodotto al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per tale prodotto. »

#### *Articolo 2*

1. Il testo dell'articolo 24, paragrafo 1 del protocollo n. 3 è sostituito dal seguente testo :

« 1. I certificati di circolazione delle merci fanno eventualmente risultare che i prodotti ai quali essi si riferiscono hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni trasformazione complementare alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, fino alla data in cui il dazio doganale applicabile ai detti prodotti sarà soppresso tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da una parte, e il Portogallo, dall'altra. »

2. La nota 12 dell'allegato I del protocollo n. 3, relativa agli articoli 24 e 25, è soppressa.

#### *Articolo 3*

La decisione n. 6/73 del Comitato misto, del 2 febbraio 1973, è sostituita dalla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 agosto 1973.

*Per il Comitato misto*

*Il Presidente*

F. de MAGALHAES CRUZ

*I segretari*

A. CORREIA

K. von SCHUMANN

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3356/73 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1973

riguardante l'applicazione della decisione n. 9/73 del Comitato misto CEE-Svezia che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia <sup>(1)</sup> è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973 ;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, il 20 agosto 1973, la decisione n. 9/73 che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del detto protocollo ;

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, nella Comunità è applicabile la decisione n. 9/73 del Comitato misto allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° novembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1973.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. NØRGAARD

(1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 97.



## DECISIONE N. 9/73 DEL COMITATO MISTO

che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato protocollo n. 3, in particolare l'articolo 28,

considerando che la decisione n. 6/73 del Comitato misto, del 2 febbraio 1973, ha apportato alcune modifiche all'articolo 25, paragrafo 1 del protocollo n. 3, per evitare che, a detrimento dei prodotti originari ai sensi dell'accordo del 22 luglio 1972, possano verificarsi spostamenti nelle fonti di approvvigionamento fino alla soppressione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da una parte, e la Svezia, dall'altra; che la suddetta decisione ha pertanto modificato i testi degli articoli 23 e 24;

considerando che, data la comparsa di nuovi rischi di spostamento delle fonti di approvvigionamento, è necessario apportare nuove modifiche all'articolo 25, paragrafo 1 del protocollo n. 3,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 25, paragrafo 1 del protocollo n. 3 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Possono beneficiare, all'importazione in Svezia o in Danimarca o nel Regno Unito, delle disposizioni tariffarie in vigore in Svezia o nei

due altri paesi e contemplate all'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo:

- a) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti che hanno acquisito il carattere originario e subito tutti i processi di trasformazione esclusivamente in Svezia o nei due paesi suddetti o negli altri cinque paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo;
- b) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo, diversi da quelli dei capitoli da 50 a 62, per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti:
  1. che essi sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci che, al momento della loro esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari,
  2. che il plus-valore acquisito in Svezia o nei due paesi suddetti o negli altri cinque paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo rappresenta almeno il 50 % del valore di tali prodotti;
- c) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo, elencati nella successiva colonna 2, per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti che sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci riportate nella successiva colonna 1 e che, al momento della loro esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari.

		<i>Colonna 1</i>			<i>Colonna 2</i>
		Prodotti utilizzati			Prodotti ottenuti
1.	ex 11.08	Amidi o fecole ottenuti a partire da granturco o da patate	ex 35.05		Colle d'amido o di fecola
2.	73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	73.18		Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19
3.	74.01	Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame	74.03		Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame
			74.04		Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
			74.05		Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)
			74.06		Polveri e pagliette di rame
			74.07		Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di rame
			74.08		Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
			74.10		Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
			85.23		Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione
4.	75.01	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio	75.02		Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio
			75.03		Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio
			75.04		Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio
5.	ex 85.24	Elettrodi di carbone	ex 85.24		Elettrodi di grafite
6.		Materie che non rientrano nei capitoli 50 — 62			Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62
7.	ex capitoli 50 — 57	Fibre, filati, monofili e lamette di materie tessili diverse da quelle prevalenti in peso, purché il loro peso non ecceda il 10% del peso globale di tutte le materie tessili incorporate nel prodotto finito			Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62 che contengono due o più materie tessili
8.	ex capitoli 50 — 59	Filati	ex 60.04		Sottovesti complete e pronte per essere indossate
			ex 60.05		Indumenti esterni ed altri articoli, completi e pronti per essere indossati o pronti per l'uso, ad esclusione delle coperte

Colonna 1		Colonna 2		
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti		
9.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti non ricamati, a condizione che il valore del tessuto non ecceda il 50% del valore del prodotto finito	ex 62.02	Prodotti seguenti, ricamati: biancheria da tavola, tende, centri da tavola, appoggiatesta per sedili; fodere per braccioli e per cuscini (ad esclusione della biancheria da letto) e manufatti per l'arredamento per edifici religiosi e simili luoghi di culto
10.	ex capitoli 50 — 62	Guarnizioni ed accessori (ad esclusione delle fodere)		Tutti i prodotti del capitolo 60, delle voci 61.01 — 61.04, 61.06, 61.07, 61.09 — 61.11 (completi e pronti per essere indossati), 61.05 (completi e pronti per essere indossati), nonché i prodotti della voce 61.08 e del capitolo 62
11.	ex 57.07	Filati di sisal	ex 58.02	Tappeti di sisal
12.	50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati), borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura	}	Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62
	56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati		
13.	53.05	Lane e peli (fini o grossolani) cardati o pettinati		Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 57
14.	ex 56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche, in massa	}	— Tutti i prodotti compresi nei capitoli 50 — 57, ad eccezione del n. 56.04: fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura
	ex 56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche		
15.	ex 56.01 ex 56.02	Fibre e fasci (câbles) di polipropilene, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del valore del prodotto finito	ex 59.02	Feltri fatti all'ago, anche impregnati o spalmati
16.	ex capitoli 50 — 57	Filati	ex 50.09	Tessuti tinti, contenenti almeno l'80% in peso di seta o di borra di seta (schappe)
			ex 51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, in strisce
			ex 55.09	Altri tessuti di cotone, in strisce
			ex 55.09	Organze, imbianchite, mercerizzate e pergamenate
			ex 56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), in strisce
			58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati
			ex 59.01	Assorbenti igienici

Colonna 1		Colonna 2	
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti	
		ex 59.15 Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, nei quali il lino o la canapa o le due materie insieme costituiscono al massimo il 50% del peso dei componenti tessili	
		ex 59.17 Veli e tele da buratti	
		ex 59.17 Articoli di materie tessili diversi dai prodotti definiti nella nota 5 a) del capitolo 59	
		ex 60.03 Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, completi e pronti per essere indossati	
		ex 60.06 Manufatti del tipo di quelli compresi nei nn. da 60.02 a 60.05, di maglia elastica e di maglia gommata, completi e pronti per essere indossati o pronti per l'uso	
17.	ex capitoli 50 — 59 Filati semplici	59.05 Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde	
		59.06 Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto	
18.	ex capitoli 55 e 56 Filati semplici	ex 58.08 Tessuti a maglie annodate (reti), aperte e regolari, in forma di quadrato o di losanga e fermate da nodi ai quattro angoli, interamente in cotone o in fibre sintetiche	
19.	ex 51.01 Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto	ex 58.08 Tessuti a maglie annodate (reti), aperte e regolari, in forma di quadrato o di losanga e fermate da nodi ai quattro angoli, interamente in cotone o in fibre sintetiche	
	ex 51.02 Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche		ex 59.04 Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi dai filati semplici composti unicamente di fibre sintetiche continue
			59.05 Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
		59.06 Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto	
20.	ex 51.01 Filati, monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di fibre cuproammoniacali	ex 51.02 Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati	
21.	ex 51.02 Monofili di poliesteri	ex 59.17 Tessuti (diversi dai tessuti feltrati di fibre tessili), dei tipi comunemente usati nelle macchine per la fabbricazione della pasta da carta o per la fabbricazione ed il finissaggio della carta e del cartone, compresi i tessuti del tipo di forma tubolare o senza fine	

<i>Colonna 1</i>		<i>Colonna 2</i>		
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti		
22.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti ed altri prodotti ad eccezione di quelli compresi nelle voci 59.10 e 59.11	59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati
			ex 59.11	Fogli, piastre e nastri di gomma spugnosa o cellulare, combinati con un tessuto
23.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti, ad eccezione delle fodere, a condizione che il valore del tessuto (non compresi fodere, guarnizioni e accessori) non ecceda il 45% del valore del prodotto finito	ex 61.01  ex 61.02	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo, completi e pronti per essere indossati  Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, completi e pronti per essere indossati, dei seguenti tipi: vestiti, gonne, giacche, pantaloni (diversi dai pantaloni il cui tessuto è compreso nei nn. 55.08 e 55.09), completi (composti da una giacca e da una gonna o da una giacca e da un paio di pantaloni) e cappotti
24.	ex capitoli 50 — 60	Tessuti e tessuti a maglia, a condizione che il valore del tessuto non ecceda il 40% del valore del prodotto finito	ex 61.09	Reggiseni, busti, fascette, guaine, cinture morbide e altri manufatti destinati a sostenere il corpo, anche elastici, completi e pronti per essere indossati

Il presente paragrafo si applica soltanto ai prodotti che, a norma dell'accordo e dei protocolli allegati, beneficeranno della soppressione dei dazi doganali al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per ciascun prodotto. Il presente paragrafo cessa di essere applicabile per ciascun prodotto al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per tale prodotto. »

#### *Articolo 2*

1. Il testo dell'articolo 24, paragrafo 1, del protocollo n. 3 è sostituito dal seguente testo :

« I certificati di circolazione delle merci fanno eventualmente risultare che i prodotti ai quali essi si riferiscono hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni trasformazione complementare alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, fino alla data in cui il dazio doganale applicabile ai detti prodotti sarà soppresso negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da una parte, e la Svezia, dall'altra. »

2. La nota 12 dell'allegato I del protocollo n. 3, relativa agli articoli 24 e 25, è soppressa.

#### *Articolo 3*

La decisione n. 6/73 del Comitato misto, del 2 febbraio 1973, è sostituita dalla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 agosto 1973.

*Per il Comitato misto*

*Il Presidente*

E. von SYDOW

*I segretari*

J. af SILLEN

J. von GRUMME

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3357/73 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1973

riguardante l'applicazione della decisione n. 9/73 del Comitato misto CEE-Svizzera che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica <sup>(1)</sup> è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973 ;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, il 20 agosto 1973, la decisione n. 9/73 che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del detto protocollo ;

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica, nella Comunità è applicabile la decisione n. 9/73 del Comitato misto allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° novembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1973.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. NØRGAARD

<sup>(1)</sup> GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 189

## DECISIONE N. 9/73 DEL COMITATO MISTO

che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato protocollo n. 3, in particolare l'articolo 28,

considerando che la decisione n. 6/73 del Comitato misto, del 30 gennaio 1973, ha apportato alcune modifiche all'articolo 25, paragrafo 1, del protocollo n. 3, per evitare che, a detrimento dei prodotti originari ai sensi dell'accordo del 22 luglio 1972, possano verificarsi spostamenti nelle fonti di approvvigionamento fino alla soppressione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da una parte, e la Svizzera, dall'altra; che la suddetta decisione ha pertanto modificato i testi degli articoli 23 e 24;

considerando che, data la comparsa di nuovi rischi di spostamento delle fonti di approvvigionamento, è necessario apportare nuove modifiche all'articolo 25, paragrafo 1 del protocollo n. 3,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 25, paragrafo 1 del protocollo n. 3 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Possono beneficiare all'importazione in Svizzera o in Danimarca o nel Regno Unito delle

disposizioni tariffarie in vigore in Svizzera o nei due altri paesi e contemplate all'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo:

- a) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti che hanno acquisito il carattere originario e subito tutti i processi di trasformazione esclusivamente in Svizzera o nei due paesi suddetti o negli altri cinque paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo;
- b) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo, diversi da quelli dei capitoli da 50 a 62, per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti:
  1. che essi sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci che, al momento della loro esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari,
  2. che il plus-valore acquisito in Svizzera o nei due paesi suddetti o negli altri cinque paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo rappresenta almeno il 50 % del valore di tali prodotti;
- c) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo, elencati nella successiva colonna 2, per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti che sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci riportate nella successiva colonna 1 e che, al momento della loro esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria e dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari.

		<i>Colonna 1</i>			<i>Colonna 2</i>
		Prodotti utilizzati			Prodotti ottenuti
1.	ex 11.08	Amidi o fecole ottenuti a partire da granturco o da patate	ex 35.05		Colle d'amido o di fecola
2.	73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	73.18		Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19
3.	74.01	Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame	74.03		Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame
			74.04		Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
			74.05		Fogli e nastri sottili di rame (anche gofrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)
			74.06		Polveri e pagliette di rame
			74.07		Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di rame
			74.08		Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
			74.10		Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
			85.23		Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione
4.	75.01	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio	75.02		Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio
			75.03		Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio
			75.04		Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio
5.	ex 85.24	Elettrodi di carbone	ex 85.24		Elettrodi di grafite
6.	Materie che non rientrano nei capitoli 50 — 62		Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62		
7.	ex capitoli 50 — 57	Fibre, filati, monofili e lamette di materie tessili diverse da quelle prevalenti in peso, purché il loro peso non ecceda il 10% del peso globale di tutte le materie tessili incorporate nel prodotto finito	Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62 che contengono due o più materie tessili		
8.	ex capitoli 50 — 59	Filati	ex 60.04		Sottovesti complete e pronte per essere indossate
			ex 60.05		Indumenti esterni ed altri articoli, completi e pronti per essere indossati o pronti per l'uso, ad esclusione delle coperte



Colonna 1		Colonna 2		
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti		
9.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti non ricamati, a condizione che il valore del tessuto non ecceda il 50% del valore del prodotto finito	ex 62.02	Prodotti seguenti, ricamati: biancheria da tavola, tende, centri da tavola, appoggiatesta per sedili; fodere per braccioli e per cuscini (ad esclusione della biancheria da letto) e manufatti per l'arredamento per edifici religiosi e simili luoghi di culto
10.	ex capitoli 50 — 62	Guarnizioni ed accessori (ad esclusione delle fodere)		Tutti i prodotti del capitolo 60, delle voci nn. 61.01 — 61.04, 61.06, 61.07, 61.09 — 61.11 (completi e pronti per essere indossati), 61.05 (completi e pronti per essere indossati), nonché i prodotti della voce 61.08 e del capitolo 62
11.	ex 57.07	Filati di sisal	ex 58.02	Tappeti di sisal
12.	50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati), borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura	}	Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62
	56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati		
13.	53.05	Lane e peli (fini o grossolani) cardati o pettinati		Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 57
14.	ex 56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche, in massa	}	— Tutti i prodotti compresi nei capitoli 50 — 57, ad eccezione del n. 56.04: fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura
	ex 56.02	Fasce (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche		
15.	ex 56.01 ex 56.02	Fibre e fasce (câbles di polipropilene, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del valore del prodotto finito)	ex 59.02	Feltri fatti all'ago, anche impregnati o spalmati
16.	ex capitoli 50 — 57	Filati	ex 50.09	Tessuti tinti, contenenti almeno l'80% in peso di seta o di borra di seta (schappe)
			ex 51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, in strisce
			ex 55.09	Altri tessuti di cotone, in strisce
			ex 55.09	Organze, imbianchite, mercerizzate e pergamenate
			ex 56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), in strisce
			58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati
			ex 59.01	Assorbenti igienici

Colonna 1		Colonna 2	
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti	
		ex 59.15 Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, nei quali il lino o la canapa o le due materie insieme costituiscono al massimo il 50% del peso dei componenti tessili	
		ex 59.17 Veli e tele da buratti	
		ex 59.17 Articoli di materie tessili diversi dai prodotti definiti nella nota 5 a) del capitolo 59	
		ex 60.03 Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, completi e pronti per essere indossati	
		ex 60.06 Manufatti del tipo di quelli compresi nei nn. da 60.02 a 60.05, di maglia elastica e di maglia gommata, completi e pronti per essere indossati o pronti per l'uso	
17.	ex capitoli 50 — 59 Filati semplici	59.05 Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde	
		59.06 Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto	
18.	ex capitoli 55 e 56 Filati semplici	ex 58.08 Tessuti a maglie annodate (reti), aperte e regolari, in forma di quadrato o di losanga e fermate da nodi ai quattro angoli, interamente in cotone o in fibre sintetiche	
19.	ex 51.01 Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto	ex 58.08 Tessuti a maglie annodate (reti), aperte e regolari, in forma di quadrato o di losanga e fermate da nodi ai quattro angoli, interamente in cotone o in fibre sintetiche	
	ex 51.02 Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche		ex 59.04 Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi dai filati semplici composti unicamente di fibre sintetiche continue
			59.05 Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
		59.06 Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto	
20.	ex 51.01 ex 51.02 ex 56.05 Filati, monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di fibre cuproammoniacali	58.06 Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati	
21.	ex 51.02 Monofili di poliesteri	ex 59.17 Tessuti (diversi dai tessuti feltrati di fibre tessili), dei tipi comunemente usati nelle macchine per la fabbricazione della pasta da carta o per la fabbricazione ed il finissaggio della carta e del cartone, compresi i tessuti del tipo di forma tubolare o senza fine	

		<i>Colonna 1</i>		<i>Colonna 2</i>
		Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti
22.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti ed altri prodotti ad eccezione di quelli compresi nelle voci 59.10 e 59.11	59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati
			ex 59.11	Fogli, piastre e nastri di gomma spugnosa o cellulare, combinati con un tessuto
23.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti, ad eccezione delle fodere, a condizione che il valore del tessuto (non compresi fodere, guarnizioni e accessori) non ecceda il 45% del valore del prodotto finito	ex 61.01 ex 61.02	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo, completi e pronti per essere indossati  Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, completi e pronti per essere indossati, dei seguenti tipi: vestiti, gonne, giacche, pantaloni (diversi dai pantaloni il cui tessuto è compreso nei nn. 55.08 e 55.09), completi (composti da una giacca e da una gonna o da una giacca e da un paio di pantaloni) e cappotti
24.	ex capitoli 50 — 60	Tessuti e tessuti a maglia, a condizione che il valore del tessuto non ecceda il 40% del valore del prodotto finito	ex 61.09	Reggiseni, busti, fascette, guaine, cinture morbide e altri manufatti destinati a sostenere il corpo, anche elastici, completi e pronti per essere indossati

Il presente paragrafo si applica soltanto ai prodotti che, a norma dell'accordo e dei protocolli allegati, beneficeranno della soppressione dei dazi doganali al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per ciascun prodotto. Il presente paragrafo cessa di essere applicabile per ciascun prodotto al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per tale prodotto. »

#### *Articolo 2*

1. Il testo dell'articolo 24, paragrafo 1 del protocollo n. 3 è sostituito dal seguente testo :

« 1. I certificati di circolazione delle merci fanno eventualmente risultare che i prodotti ai quali essi si riferiscono hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni trasformazione complementare alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, fino alla data in cui il dazio doganale applicabile ai detti prodotti sarà soppresso negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da una parte, e la Svizzera, dall'altra. »

2. La nota 12 dell'allegato I del protocollo n. 3, relativa agli articoli 24 e 25, è soppressa.

#### *Articolo 3*

La decisione n. 6/73 del Comitato misto, del 30 gennaio 1973, è sostituita dalla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 agosto 1973.

*Per il Comitato misto*

*Il Presidente*

P. H. WURTH

*I segretari*

F. BLANKART      A. SLINGERLAND

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3358/73 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1973

riguardante l'applicazione della decisione n. 6/73 del Comitato misto CEE-Norvegia che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo della definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(1)</sup> è stato firmato il 14 maggio 1973 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1973 ;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, il 20 agosto 1973, la decisione n. 6/73 che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del detto protocollo ;

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, nella Comunità è applicabile la decisione n. 6/73 del Comitato misto, allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° novembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1973.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. NØRGAARD

(<sup>1</sup>) GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 2.

## DECISIONE N. 6/73 DEL COMITATO MISTO

che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973,

visto il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato protocollo n. 3, in particolare l'articolo 28,

considerando che è necessario apportare alcune modifiche all'articolo 25, paragrafo 1 del protocollo n. 3, per evitare che, a detrimento dei prodotti originari ai sensi dell'accordo, possano verificarsi spostamenti nelle fonti di approvvigionamento fino alla soppressione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da una parte, e la Norvegia, dall'altra,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 25, paragrafo 1 del protocollo n. 3 è sostituito dal seguente testo :

« 1. Possono beneficiare, all'importazione in Norvegia o in Danimarca o nel Regno Unito, delle disposizioni tariffarie in vigore in Norvegia o nei due altri paesi e contemplate all'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo :

a) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo per i quali sia stato rilasciato

un certificato di circolazione delle merci da cui risulti che hanno acquisito il carattere originario e subito tutti i processi di trasformazione esclusivamente in Norvegia o nei due paesi suddetti o in uno degli altri sei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo ;

b) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo, diversi da quelli dei capitoli da 50 a 62, per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti :

1. che essi sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci che, al momento della loro esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari,

2. che il plus-valore acquisito in Norvegia o nei due paesi suddetti o in uno degli altri sei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo rappresenta almeno il 50 % del valore di tali prodotti ;

c) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo, elencati nella successiva colonna 2, per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti che sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci riportate nella successiva colonna 1 e che, al momento della loro esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari.

		<i>Colonna 1</i>			<i>Colonna 2</i>
		Prodotti utilizzati			Prodotti ottenuti
1.	ex 11.08	Amidi o fecole ottenuti a partire da granturco o da patate	ex 35.05		Colle d'amido o di fecola
2.	73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	73.18		Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19
3.	74.01	Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame	74.03		Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame
			74.04		Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
			74.05		Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)
			74.06		Polveri e pagliette di rame
			74.07		Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di rame
			74.08		Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
			74.10		Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
			85.23		Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione
4.	75.01	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio	75.02		Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio
			75.03		Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio
			75.04		Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio
5.	ex 85.24	Elettrodi di carbone	ex 85.24		Elettrodi di grafite
6.		Materie che non rientrano nei capitoli 50 — 62			Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62
7.	ex capitoli 50 — 57	Fibre, filati, monofili e lamette di materie tessili diverse da quelle prevalenti in peso, purché il loro peso non ecceda il 10% del peso globale di tutte le materie tessili incorporate nel prodotto finito			Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62 che contengono due o più materie tessili
8.	ex capitoli 50 — 59	Filati	ex 60.04		Sottovesti complete e pronte per essere indossate
			ex 60.05		Indumenti esterni ed altri articoli, completi e pronti per essere indossati o pronti per l'uso, ad esclusione delle coperte

Colonna 1		Colonna 2		
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti		
9.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti non ricamati, a condizione che il valore del tessuto non ecceda il 50% del valore del prodotto finito	ex 62.02	Prodotti seguenti, ricamati: biancheria da tavola, tende, centri da tavolai appoggiatesta per sedili; fodere per braccioli e per cuscini (ad esclusione della biancheria da letto) e manufatti per l'arredamento per edifici religiosi e simili luoghi di culto
10.	ex capitoli 50 — 62	Guarnizioni ed accessori (ad esclusione delle fodere)		Tutti i prodotti del capitolo 60, delle voci nn. 61.01 — 61.04, 61.06, 61.07, 61.09 — 61.11 (completi e pronti per essere indossati), 61.05 (completi e pronti per essere indossati), nonché i prodotti della voce 61.08 e del capitolo 62
11.	ex 57.07	Filati di sisal	ex 58.02	Tappeti di sisal
12.	50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati), borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura	}	Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62
	56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati		
13.	53.05	Lane e peli (fini o grossolani) cardati o pettinati		Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 57
14.	ex 56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche, in massa	}	— Tutti i prodotti compresi nei capitoli 50 — 57, ad eccezione del n. 56.04: fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura — I seguenti prodotti dei capitoli 58 — 62: ex 59.01: assorbenti igienici ex 59.04: spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi dai filati semplici composti unicamente di fibre sintetiche continue
	ex 56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche		
15.	ex 56.01 ex 56.02	Fibre e fasci (câbles) di polipropilene, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del valore del prodotto finito	ex 59.02	Feltri fatti all'ago, anche impregnati o spalmati
16.	ex capitoli 50 — 57	Filati	ex 50.09	Tessuti tinti, contenenti almeno l'80% in peso di seta o di borra di seta (schappe)
			ex 51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, in strisce
			ex 55.09	Altri tessuti di cotone, in strisce
			ex 55.09	Organze, imbianchite, mercerizzate e pergamenate
			ex 56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), in strisce
			58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati
			ex 59.01	Assorbenti igienici

Colonna 1		Colonna 2	
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti	
		ex 59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, nei quali il lino o la canapa o le due materie insieme costituiscono al massimo il 50% del peso dei componenti tessili
		ex 59.17	Veli e tele da buratti
		ex 59.17	Articoli di materie tessili diversi dai prodotti definiti nella nota 5 a) del capitolo 59
		ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, completi e pronti per essere indossati
		ex 60.06	Manufatti del tipo di quelli compresi nei nn. da 60.02 a 60.05, di maglia elastica e di maglia gommata, completi e pronti per essere indossati o pronti per l'uso
17.	ex capitoli 50 — 59 Filati semplici	59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
		59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto
18.	ex capitoli 55 e 56 Filati semplici	ex 58.08	Tessuti a maglie annodate (reti), aperte e regolari, in forma di quadrato o di losanga e fermate da nodi ai quattro angoli, interamente in corone o in fibre sintetiche
19.	ex 51.01 Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto	ex 58.08 ex 59.04 59.05 59.06	Tessuti a maglie annodate (reti), aperte e regolari, in forma di quadrato o di losanga e fermate da nodi ai quattro angoli, interamente in corone o in fibre sintetiche
	ex 51.02 Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche		Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi dai filati semplici composti unicamente di fibre sintetiche continue
			Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
			Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto
20.	ex 51.01 ex 51.02 ex 56.05 Filati, monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di fibre cuproammoniacali	58.06	Erichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati
21.	ex 51.02 Monofili di poliesteri	ex 59.17	Tessuti (diversi dai tessuti feltrati di fibre tessili), dei tipi comunemente usati nelle macchine per la fabbricazione della pasta da carta o per la fabbricazione ed il finissaggio della carta e del cartone, compresi i tessuti del tipo di forma tubolare o senza fine



		<i>Colonna 1</i>		<i>Colonna 2</i>
		Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti
22.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti ed altri prodotti ad eccezione di quelli compresi nelle voci 59.10 e 59.11	59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati
			ex 59.11	Fogli, piastre e nastri di gomma spugnosa o cellulare, combinati con un tessuto
23.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti, ad eccezione delle fodere, a condizione che il valore del tessuto (non compresi fodere, guarnizioni e accessori) non ecceda il 45% del valore del prodotto finito	ex 61.01 ex 61.02	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo, completi e pronti per essere indossati
				Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, completi e pronti per essere indossati, dei seguenti tipi: vestiti, gonne, giacche, pantaloni (diversi dai pantaloni il cui tessuto è compreso nei nn. 55.08 e 55.09), completi (composti da una giacca e da una gonna o da una giacca e da un paio di pantaloni) e cappotti
24.	ex capitoli 50 — 60	Tessuti e tessuti a maglia, a condizione che il valore del tessuto non ecceda il 40% del valore del prodotto finito	ex 61.09	Reggiseni, busti, fascette, guaine, cinture morbide e altri manufatti destinati a sostenere il corpo, anche elastici, completi e pronti per essere indossati

Il presente paragrafo si applica soltanto ai prodotti che, a norma dell'accordo e dei protocolli allegati, beneficeranno della soppressione dei dazi doganali al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per ciascun prodotto. Il presente paragrafo cessa di essere applicabile per ciascun prodotto al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per tale prodotto. »

#### *Articolo 2*

La nota 12 dell'allegato I del protocollo n. 3, relativa agli articoli 24 e 25, è soppressa.

Fatto a Bruxelles, addì 20 agosto 1973.

*Per il Comitato misto*

*Il Presidente*

B. BRUN

*I segretari*

N. J. JØRGENSEN

J. von GRUMME

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1973

che modifica la decisione del 21 marzo 1962 relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per talune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti

(73/402/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che con la decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 <sup>(1)</sup>, al fine di attuare gli obiettivi del trattato nel quadro di una politica comune dei trasporti è stata istituita una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada o per via navigabile ;

considerando che, in applicazione di detta decisione, la Commissione deve indirizzare allo Stato membro che l'ha consultata in merito alle disposizioni che lo Stato stesso intende adottare nel settore dei trasporti, un parere o una raccomandazione entro alcuni termini definiti a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione e dopo avere, eventualmente, proceduto ad una consultazione con tutti gli Stati membri ; che detti termini si sono rivelati troppo brevi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, è sostituito dal seguente testo :

«Articolo 2

1. Entro un periodo di due mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 1, la Commissione indirizza allo Stato membro un parere o una raccomandazione e contemporaneamente ne informa gli altri Stati membri.

2. Ogni Stato membro può presentare alla Commissione le proprie osservazioni sulle disposizioni suddette ; contemporaneamente le comunica agli altri Stati membri.

3. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno o qualora uno Stato membro ne faccia richiesta, procede ad una consultazione con tutti gli Stati membri sulle disposizioni in esame. Tale consultazione può aver luogo a posteriori, entro un termine di due mesi nel caso previsto dal paragrafo 4.

4. La Commissione può, a richiesta dello Stato membro, ridurre il termine fissato dal paragrafo 1, ovvero prorogarlo con il consenso dello stesso. Il termine deve essere ridotto a quindici giorni quando lo Stato membro dichiara che le disposizioni che intende prendere sono urgenti. Qualora vi sia riduzione o proroga del termine, la Commissione ne informa gli Stati membri.

(1) GU n. 23 del 3. 4. 1962, pag. 720/62.

5. Lo Stato membro applica le disposizioni di cui sopra soltanto allo scadere del termine previsto dai paragrafi 1 o 4 oppure dopo che la Commissione ha formulato il parere o la raccomandazione, salvo nel caso di estrema urgenza che richieda l'intervento immediato dello Stato membro. In tale caso lo Stato membro ne informa subito la Commissione e la procedura prevista nel presente articolo sarà messa in atto a posteriori nel termine di due mesi dalla ricezione di questa informazione. »

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1973.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. KAMPMANN

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1973

relativa alla sincronizzazione dei censimenti generali della popolazione

(73/403/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per adempiere ai compiti che le sono affidati dal trattato, in particolare negli articoli 2, 3, 117, 118, 122 e 123, la Commissione deve disporre di dati statistici sufficientemente attendibili, dettagliati e comparabili per quanto riguarda la popolazione, la popolazione attiva, l'occupazione, i nuclei familiari e le famiglie; che gli attuali censimenti generali della popolazione non consentono, per il fatto che finora non sono effettuati allo stesso momento, di ottenere dati comparabili;

considerando che rilevazioni periodiche esaurienti della popolazione e delle principali caratteristiche sociali, economiche e familiari degli individui sono indispensabili per lo studio e la definizione delle politiche concernenti regioni e settori economici particolari;

considerando che vari organismi internazionali, in particolare le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, raccomandano l'organizzazione di questi censimenti all'inizio di ogni decennio;

considerano che la preparazione di un censimento generale della popolazione è un lavoro di lunga lena, tanto più che l'adozione di un periodo comune richiederà, in più paesi, modifiche d'ordine legislativo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli Stati membri procedono, nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio 1981, a un censimento generale della popolazione.

*Articolo 2*

La Commissione, in collaborazione con i competenti servizi degli Stati membri, adotta un programma delle tabelle statistiche da elaborare sulla base dei censimenti di cui sopra ed aventi per oggetto determinate caratteristiche demografiche, professionali e sociali degli individui, dei nuclei familiari e delle famiglie.

Dette tabelle, una volta completate, sono trasmesse alla Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1973.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. KAMPMANN

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1973

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detersivi

(73/404/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che il sistema legislativo in vigore negli Stati membri per garantire la biodegradabilità dei tensioattivi è diverso da uno Stato membro all'altro, il che ha l'effetto di ostacolare gli scambi ;

considerando che l'impiego crescente dei detersivi è una delle cause dell'inquinamento dell'ambiente naturale, in genere, e delle acque, in particolare ;

considerando che uno degli effetti inquinanti dei detersivi sulle acque, e precisamente la formazione di grandi quantità di schiuma, limita il contatto tra l'acqua e l'aria, rende difficile l'ossigenazione, intralicia la navigazione, compromette la fotosintesi necessaria alla vita della flora acquatica, influenza sfavorevolmente le varie fasi dei sistemi di depurazione delle acque di scarico, danneggia le stazioni di depurazione delle acque di scarico e costituisce un pericolo microbiologico indiretto a causa del possibile trasferimento di batteri e di virus ;

considerando che è opportuno mantenere il tasso medio di biodegradabilità dei detersivi vicino al 90 %, che le conoscenze tecniche e le possibilità industriali lo consentono, che è tuttavia opportuno premunirsi contro le incertezze dei metodi di controllo che possono portare a decisioni di rigetto con gravi conseguenze economiche,

*Articolo 1*

Per detersivo si intende, ai sensi della presente direttiva, qualsiasi prodotto la cui composizione sia stata appositamente studiata per concorrere allo sviluppo del processo detergente e che contenga elementi essenziali (tensioattivi) e in genere elementi secondari (coadiuvanti, rinforzanti, cariche, additivi e altri elementi accessori).

*Articolo 2*

Gli Stati membri vietano l'immissione in commercio e l'impiego di detersivi quando la biodegradabilità media dei tensioattivi in essi contenuti sia inferiore al 90 % per ciascuna delle seguenti categorie : anionici, cationici, non ionici e anfotili.

L'impiego di tensioattivi il cui tasso medio di biodegradabilità sia almeno uguale al 90 % non deve pregiudicare, in condizioni normali di impiego, la salute umana o degli animali.

*Articolo 3*

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare, per motivi riguardanti la biodegradabilità e la tossicità dei tensioattivi, l'immissione in commercio e l'impiego dei detersivi che rispondono alle disposizioni della presente direttiva.

*Articolo 4*

La corrispondenza alle esigenze dell'articolo 2 è verificata con i metodi di controllo definiti in altre direttive del Consiglio, che terranno conto delle incertezze di tali metodi, fissando le tolleranze appropriate.

*Articolo 5*

1. Se, in base a un controllo eseguito conformemente alle direttive previste all'articolo 4, uno Stato

<sup>(1)</sup> GU n. C 10 del 5. 2. 1972, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU n. C 89 del 23. 8. 1972, pag. 13.

membro costata che un detergente non corrisponde alle esigenze dell'articolo 2, ne vieta l'immissione in commercio e l'impiego sul suo territorio.

2. Qualora adottati un provvedimento di divieto, esso ne informa immediatamente lo Stato membro da cui proviene il prodotto e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione ed i particolari del controllo di cui al paragrafo 1.

Se quest'ultimo Stato solleva obiezioni in merito a tale decisione, la Commissione procede immediatamente a una consultazione dei due Stati interessati e, se del caso, degli altri Stati membri.

Se non è stato possibile raggiungere un accordo, la Commissione, entro tre mesi dall'informazione di cui al primo comma, acquisisce il parere di uno dei laboratori previsti all'articolo 6 che non sia fra quelli notificati dai due Stati membri interessati in virtù di detto articolo.

Tale parere è fornito in base a metodi di riferimento definiti nelle direttive previste all'articolo 4.

La Commissione comunica il parere del laboratorio agli Stati membri interessati che entro un mese possono sottoporre alla Commissione le loro osservazioni. La Commissione può ricevere al tempo stesso le eventuali osservazioni al suddetto parere delle parti interessate.

Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, la Commissione formula, all'occorrenza, le raccomandazioni del caso.

#### Articolo 6

Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione quale o quali laboratori sono abilitati a eseguire i controlli secondo i metodi di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

#### Articolo 7

1. Le seguenti indicazioni devono figurare a caratteri leggibili, visibili e indelebili sulla confezione con cui i detersivi sono presentati al consumatore :

- a) la denominazione del prodotto ;
- b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o il marchio depositato del responsabile dell'immissione in commercio.

Le stesse indicazioni debbono figurare sui documenti di accompagnamento dei detersivi trasportati alla rinfusa.

2. Gli Stati membri possono subordinare l'immissione in commercio dei detersivi sul proprio territorio all'impiego delle rispettive lingue nazionali per le indicazioni di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 8

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1973.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
J. KAMPMANN

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1973

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici

(73/405/CEE)

L CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la direttiva del Consiglio del 22 novembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detersivi (1), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, per consentire agli Stati membri di misurare il tasso di biodegradabilità dei tensioattivi anionici, è opportuno riferirsi ai metodi di controllo già applicati a tal fine in alcuni Stati membri; che, in caso di contestazione, è invece necessario che il controllo della biodegradabilità venga effettuato secondo un metodo di riferimento comune;

considerando che è opportuno, come prevede l'articolo 4 della direttiva del 22 novembre 1973, fissare tolleranze appropriate per la misura della biodegradabilità, onde premunirsi contro le incertezze dei metodi di controllo che potrebbero portare a decisioni di rigetto con gravi conseguenze economiche; che tali decisioni di rigetto devono pertanto essere prese soltanto se le analisi indicano un tasso di biodegradabilità inferiore all'80 %,

*Articolo 1*

La presente direttiva concerne i metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici.

*Articolo 2*

Conformemente alle prescrizioni dell'articolo 4 della direttiva del 22 novembre 1973, tenuto conto delle incertezze dei metodi di controllo, gli Stati membri vietano la immissione sul mercato e l'impiego sul loro territorio di un detersivo se la misurazione del tasso di biodegradabilità del medesimo dà un risultato inferiore all'80 %; tale misurazione viene effettuata con una sola analisi mediante uno dei seguenti metodi:

- metodo in vigore in Francia, approvato con decreto 11 dicembre 1970, pubblicato nel « Journal Officiel de la République française n. 3 del 5 gennaio 1971 e norma sperimentale T 73-260 febbraio 1971, pubblicata dall'« Association française de normalisation » (AFNOR);
- metodo in vigore nella Repubblica federale di Germania, approvato con « Verordnung über die Abbaubarkeit von Detergentien in Wasch- und Reinigungsmitteln » del 1° dicembre 1962, pubblicata nel « Bundesgesetzblatt » 1962, parte I, pag. 698;
- metodo OCSE, pubblicato nella relazione tecnica dell'OCSE del 29 dicembre 1970 relativa alla « Determinazione della biodegradabilità dei tensioattivi sintetici anionici ».

*Articolo 3*

Nell'ambito della procedura definita all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva del 22 novembre 1973, il parere del laboratorio è dato, per quanto riguarda i

(1) Vedasi pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. C 10 del 5. 2. 1972, pag. 29.

(3) GU n. C 89 del 23. 8. 1972, pag. 13.

tensioattivi anionici, in base al metodo di riferimento costituito dalla « prova di conferma » del metodo OCSE descritto in allegato alla presente direttiva.

*Articolo 4*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di

diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1973.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. KAMPMANN



## ALLEGATO

DETERMINAZIONE DELLA BIODEGRADABILITÀ DEI TENSIOATTIVI  
ANIONICI

## METODO DI RIFERIMENTO

## CAPITOLO I

## 1.1. Attrezzatura necessaria

Il metodo di misura si basa sull'impiego di un impianto di fango attivato schematizzato nella figura 1 e descritto in modo più particolareggiato nella figura 2.

L'impianto è composto di un recipiente A per il deposito delle acque residue artificiali, di una pompa dosatrice B, di un serbatoio d'aerazione C, di un decantatore D, di una pompa per aria compressa E per la rimessa in circolazione del fango attivato e di un recipiente F per la raccolta del fluido trattato.

I recipienti A ed F saranno di vetro o di un'adeguata materia plastica trasparente e avranno una capacità di almeno 24 litri. La pompa B alimenterà regolarmente di fluido artificiale il serbatoio d'aerazione; in funzionamento normale, detto serbatoio conterrà 3 litri della miscela. In cima al cono inferiore del serbatoio C è sospeso un vetro sinterizzato G destinato all'aerazione.

La quantità d'aria immessa dal dispositivo d'aerazione sarà misurata con un flussometro H.

## 1.2. Fluido artificiale

Per effettuare questa prova servirsi di un fluido artificiale preparando 24 litri (quantità giornaliera) di una soluzione che contenga, per litro di acqua potabile, i seguenti elementi:

- 160 mg di peptone
- 110 mg di estratto di carne
- 30 mg di urea
- 7 mg di cloruro di sodio
- 4 mg di cloruro di calcio, 2 H<sub>2</sub>O
- 2 mg di solfato di magnesio, 7 H<sub>2</sub>O e
- 20 ± 2 mg di sostanza attiva al blu di metilene (SABM).

Estrarre la SABM del prodotto oggetto della prova secondo il metodo indicato nel capitolo 2 (2.1.2.). Preparare ogni giorno il fluido artificiale.

## 1.3. Preparazione dei campioni

- 1.3.1. I prodotti di base che contengono unicamente SABM possono essere provati tal quali. Calcolare il tenore di SABM allo scopo di preparare la soluzione (M) da utilizzare per la prova.
- 1.3.2. In caso di prodotti composti, determinare i tassi di SABM e di sapone. Estrarre l'alcol come segue:
  - 1.3.2.1. Estrazione all'isopropanolo se il tasso di sapone è inferiore a quello di SABM (vedi capitolo 2).
  - 1.3.2.2. Estrazione all'isopropanolo e eliminazione del sapone se il campione contiene più sapone che SABM (vedi capitolo 2).

Essiccare gli estratti e determinarne quindi il tenore di SABM per preparare le soluzioni (M).

#### 1.4. Funzionamento dell'impianto

Riempire anzitutto il serbatoio d'aerazione C e il decantatore D con fluido artificiale. Fissare il decantatore D ad un'altezza tale che il serbatoio d'aerazione C contenga 3 litri. Azionare quindi il dispositivo di immissione dell'aria, la pompa d'aria compressa E e la pompa dosatrice B. Il fluido artificiale deve passare nel serbatoio d'aerazione C con una portata di 1 litro all'ora corrispondente a un tempo medio di ritenzione di 3 ore.

Regolare il ritmo d'aerazione in modo che il contenuto del serbatoio C si mantenga costantemente in sospensione e che il tenore di ossigeno disciolto sia almeno di 2 mg al litro. Impedire la formazione di schiuma con mezzi adeguati; astenersi però dall'usare agenti antischiuma che esercitino un'azione inibitrice sul fango attivato o che contengano SABM. Regolare la pompa E in modo che nel serbatoio d'aerazione C la rimessa in circolazione del fango attivato proveniente dal decantatore sia continua e regolare. Rimettere in circolazione almeno una volta al giorno mediante spazzolatura o con qualsiasi altro mezzo idoneo il fango accumulatosi in cima al serbatoio d'aerazione C, nel fondo del decantatore D, o nel circuito di circolazione. Se il fango non decanta, aumentarne la densità aggiungendo, ripetutamente, se necessario, 2 ml di una soluzione al 5% di cloruro ferrico.

Tenere per ventiquattro ore nel serbatoio F la soluzione edotta dal decantatore D, trascorse le quali prelevare un campione, previa omogeneizzazione della miscela. Pulire accuratamente il serbatoio F.

#### 1.5. Controllo del dispositivo di misura

Titolare immediatamente prima dell'uso il tenore di SABM (in mg/litro) del fluido artificiale.

Non appena possibile dopo il prelievo, determinare per analisi con lo stesso metodo il tenore di SABM (in mg/litro) dell'acqua residua raccolta per 24 ore nel serbatoio F. Determinare la concentrazione con un'approssimazione di 0,1 mg SABM/l.

Per controllare il funzionamento del dispositivo misurare almeno due volte alla settimana il COD del fluido artificiale raccolto nel serbatoio A e quello delle acque residue raccolte nel serbatoio F. Determinare il COD dopo filtrazione. Esprimere in percentuale la riduzione del COD.

La riduzione del COD deve stabilizzarsi quando la degradazione quotidiana della SABM è quasi regolare, vale a dire alla fine del periodo iniziale indicato nella figura 3.

Determinare due volte alla settimana (in g/litro) il tenore di materie secche contenuto nel fango attivato raccolto nel serbatoio d'aerazione. Se supera i 2,5 g/litro, eliminare l'eccesso di fango attivato. Eseguire la prova a temperatura ambiente; tale temperatura deve essere regolare e non deve mai essere inferiore ai 18 °C, né superiore ai 30 °C.

#### 1.6. Calcolo della biodegradabilità

Calcolare ogni giorno la percentuale di degradazione della SABM a partire dal tenore di SABM (espresso in mg/litro) del fluido artificiale e della corrispondente soluzione residua raccolta nel serbatoio F.

Rappresentare graficamente, come nella figura 3 (nota 1.7.2.), i valori di degradazione calcolati.

Calcolare la biodegradabilità della SABM come se fosse la media aritmetica dei valori ottenuti nei ventun giorni successivi al periodo iniziale, durante i quali la degradazione deve essere stata regolare e l'impianto deve aver funzionato senza inconvenienti. In nessun caso la durata del tempo di adattamento dovrà superare le sei settimane.

#### 1.7. Note

1.7.1. Alcune legislazioni tengono conto, nel calcolo della biodegradabilità del tenore di sapone.

1.7.2. In alcuni casi, la frequenza dei prelievi può essere ridotta ad un campione ogni due o tre giorni. Per calcolare la media, utilizzare però i risultati di almeno 14 prelievi quotidiani distribuiti sul periodo di 21 giorni di cui al paragrafo 1.6.

## CAPITOLO 2

## TRATTAMENTO PRELIMINARE DEI PRODOTTI DA ESAMINARE

## 2.1. Estratto alcolico

Scopo dell'estrazione è di eliminare dai prodotti in commercio le componenti insolubili e inorganiche che potrebbero falsare la prova di degradazione.

Un'eliminazione quantitativa non è altrettanto necessaria quanto il trasferimento quantitativo nell'estratto delle sostanze attive di lavaggio. Occorrerebbe però concentrare nell'estratto almeno il 90 % delle sostanze contenute nel prodotto da esaminare che reagiscono al blu di metilene.

Per l'estrazione alcolica si possono utilizzare due metodi: uno all'etanolo e uno all'isopropanolo. Il metodo all'isopropanolo è particolarmente adatto quando bisogna estrarre grandi quantità, come nel caso della prova di conferma.

## 2.1.1. Estrazione all'etanolo

## 2.1.1.1. Preparazione del campione

## (i) Prodotti in polvere;

Preparare un campione rappresentativo di 250 g circa o con il metodo dei quarti alternati, o secondo la raccomandazione ISO n. 607.

Passare il campione in un tritatore a coltelli del tipo domestico in modo da ottenere una polvere i cui grani non siano più grossi di 200 micron.

Omogeneizzare convenientemente la polvere e metterla in un portapolvere.

## (ii) Prodotti liquidi;

Pesare, con un'approssimazione di 0,1 g circa, 40 g del prodotto preventivamente omogeneizzato e versarlo nel pallone descritto al punto 2.1.1.2.(iii).

Aggiungere 50 ml di etanolo — 2.1.1.2. (ii) —. Evaporare a secco a bagno maria aspirando a debole depressione i vapori sino a quando la differenza fra due pesate consecutive sia inferiore a 0,1 g. Le pesate possono essere effettuate su qualsiasi bilancia che abbia una precisione di 0,01 g.

## 2.1.1.2. Preparazione della soluzione etanolica di base

## (i) Criterio:

Estrazione mediante etanolo, di una quantità di prodotto sufficiente per effettuare i dosaggi di sapone e di anionici diversi dal sapone e per eseguire le prove biologiche.

## (ii) Reattivo:

Etanolo 95 — 96 %.

## (iii) Apparecchi:

Normale materiale di laboratorio, in particolare: pallone da 1 litro a fondo rotondo, collo corto, smerigliatura femmina CN 29/32

refrigerante dritto 400 mm, smerigliatura maschio CN 29/32, filtro di vetro sinterizzato porosità 10 — 20 micron, bottiglia graduata da 1 litro.

## 2.1.1.3. Metodo operativo

Versare  $40 \pm 1$  g di prodotto — 2.1.1.1. (i) —, nel pallone da un litro o prendere il pallone contenente l'estratto secco preparato come detto al punto 2.1.1.1. (ii). Sia E la massa in grammi del campione di prova.

Aggiungere 500 ml di etanolo — 2.1.1.2. (ii) —; applicare il refrigerante, quindi far bollire per 15 minuti a refluxo e passare su vetro sinterizzato lo strato decantato a debole depressione e a caldo. Ripetere due volte l'operazione sul residuo del pallone impiegando ogni volta 200 ml di etanolo. Raccogliere quantitativamente nella bottiglia graduata gli estratti e l'alcool di lavaggio del filtro. Aggiungere etanolo sino ad ottenere 1 litro e omogeneizzare.

### 2.1.2. Estrazione all'isopropanolo

Calcolare la quantità da usare basandosi sul tenore di SABM del prodotto in commercio in modo da ottenere un estratto di 50 g circa sufficiente per due prove di conferma.

#### 2.1.2.1. Apparecchi

Secondo l'importanza della preparazione:

Recipienti della capacità da 3 a 25 l, per esempio del tipo a collo largo e del tipo smaltato.

Frantumatori a turbina o frantumatori a sfere.

Imbuti filtranti (Büchner), sino ad un diametro di 30 cm.

Bottiglioni a vuoto, sino ad una capacità di 20 litri.

Matracci di decantazione, fino ad una capacità di 20 litri.

Pallone di distillazione, fino ad una capacità di 10 l.

Matracci di raccolta, fino ad una capacità di 10 l.

Capsule di porcellana di 20 cm circa di diametro.

Colonna di distillazione, refrigeranti, bagno maria.

#### 2.1.2.2. Reattivi

Acqua distillata o di purezza equivalente.

Isopropanolo, puro.

Carbonato di potassio ( $K_2CO_3$ ) chimicamente puro.

Idrossido di potassio (KOH), soluzione al 10%.

Solfito di sodio ( $Na_2SO_3$ ) puro, anidro.

#### 2.1.2.3. Metodo operativo

##### (i) Trattamento preventivo

Prodotti solidi: sciogliere in acqua distillata — 2.1.2.4. (i) — sino ad ottenere una pasta fluida per eliminare i grani (agitare per 10 minuti).

Per ogni 100 g di acqua utilizzata, aggiungere 60 g di carbonato di potassio e agitare sino a dissoluzione (10 minuti).

Prodotti liquidi o pastosi: trattarli in linea di massima come i prodotti solidi. La parte liquida distillabile a bagnomaria, determinata durante una prima prova su 10 g circa di prodotto, deve essere considerata come se fosse il tenore di acqua, anche se contiene ancora solventi organici volatili. In base al tenore di acqua misurato, aggiungere al campione di prova del carbonato di potassio.

Prodotti acidi: neutralizzare le sospensioni o le soluzioni acquose con una soluzione al 10% d'idrossido di potassio prima di aggiungere carbonato di potassio.

Prodotti contenenti cloro attivo: prima della neutralizzazione eliminare il cloro aggiungendo alla loro sospensione o soluzione del solfito di sodio. Un eccesso non ha importanza.

##### (ii) Estrazione

Aggiungere quindi dell'isopropanolo e agitare il tutto per 30 minuti. Filtrare sotto vuoto la miscela. Lavare più volte il residuo contenuto nel Büchner con piccole quantità di isopropanolo. Travasare il filtrato, che deve comunque separarsi in due strati nella bottiglia sotto vuoto, in un matraccio di decantazione. Sciacquare con isopropanolo. Estrarre e gettare lo strato inferiore acquoso. Filtrare su filtro a pieghe lo strato alcolico superiore e versarlo nel pallone di distillazione. Distillare a bagno maria la maggiore quantità possibile di isopropanolo — 2.1.2.4. (iii) —. Versare quantitativamente il residuo di distillazione in una capsula di porcellana e sciacquare con isopropanolo. Concentrare il contenuto della capsula a bagno maria agitando frequentemente. La concentrazione è terminata quando la differenza fra due pesate effettuato ad un'ora d'intervallo è inferiore a 10 g. Sciogliere l'estratto nell'acqua a bagno maria. Determinare il tenore di SABM della soluzione.

Applicare la seguente formula:

$$\frac{\text{g SABM nell soluzione di estratto}}{\text{g SABM nel prodotto in commercio}} \times 100 = \% \text{ SABM rendimento dell'estrazione}$$

#### 2.1.2.4. Osservazioni

Nell'effettuare l'estrazione tener conto di quanto segue:

- (i) Data la varietà dei prodotti di lavaggio e di pulizia, è impossibile indicare una proporzione numerica fissa valida in genere per la quantità d'acqua e di isopropanolo che possa essere utilmente impiegata per la prova di un prodotto dato. Si sa per esperienza che le quantità necessarie variano nelle seguenti proporzioni (in parti):

Prodotti di lavaggio e di pulizia (in peso)	Acqua (in volume)	Isopropanolo (in volume)
1	0,5 — 2	1 — 2,5

In linea di massima però non esistono limiti *superiori* per l'acqua e per l'isopropanolo.

Più la massa si agglomera nella sospensione, maggiore è la necessità di acqua. Bisogna aggiungere tanta acqua quanta ne occorre per eliminare qualsiasi traccia di deposito al momento di agitare.

La quantità utile di isopropanolo non dovrebbe essere inferiore alla seguente proporzione:

Prodotto di lavaggio e di pulizia/isopropanolo = 1/1.

È necessaria una maggiore quantità di isopropanolo quando il tenore di SABM del prodotto in commercio superi ampiamente il 10% o se agitando il prodotto si nota che le due fasi si separano rapidamente.

- (ii) L'acqua non dev'essere satura di carbonato di potassio. Un eccesso minimo di potassio non ha importanza. Se la concentrazione di carbonato di potassio è troppo bassa, o gli strati non si separano, oppure la fase isopropanolo resta troppo idratata il che diminuisce il potere di estrazione.
- (iii) L'isopropanolo distillato contiene acqua e può essere saturato con il carbonato di potassio. In questo caso lo strato inferiore che si separa dev'essere eliminato. L'isopropanolo residuo può essere utilizzato per una nuova preparazione di estrazione. I prodotti di distillazione provenienti dal trattamento di prodotti liquidi che possono contenere altri solventi debbono essere gettati.

## 2.2. Separazione del sapone nell'estratto all'isopropanolo

La prova di biodegradabilità di un detergente in commercio può essere falsata perfino se si impiega un estratto all'isopropanolo. Le curve di degradazione di un prodotto facilmente biodegradabile presentano a volte un andamento simile a quello ottenuto nel caso di un prodotto difficilmente degradabile (TBS). Prima di controllare la biodegradabilità della SABM, è necessario eliminare dall'estratto all'isopropanolo la maggior parte del sapone che può disturbare.

La presente prescrizione è prevista per poter separare grandi quantità di sapone dall'estratto all'isopropanolo con un metodo di laboratorio. L'estratto ottenuto verrà impiegato soltanto per le prove di degradabilità della SABM e non per altre separazioni o determinazioni analitiche.

### 2.2.1. Criterio

Dissoluzione in metanolo di una quantità di estratto all'isopropanolo sufficiente ad ottenere almeno 25 g di SABM. Acidificazione della soluzione con acido cloridrico per liberare gli acidi grassi del sapone. Aggiunta d'acqua sino ad ottenere una proporzione di metanolo e di acqua di 80 a 20, quindi estrazione degli acidi grassi con esano. Eliminazione dell'estratto ottenuto. Rialcalinizzazione della fase metanolo-acqua, quindi concentrazione per evaporazione fino a essiccazione completa.

Utilizzazione del residuo secco tal quale per la prova di degradazione previa determinazione del suo tenore di SABM.

### 2.2.2. Metodo operativo


In una bottiglia conica da 2 l sciogliere in 100 ml circa di metanolo riscaldando moderatamente una quantità di estratto all'isopropanolo contenente almeno 30 g di SABM. Dopo aver aggiunto in tutto 800 ml di metanolo, incorporare da 5 a 10 gocce di una soluzione di blu di bromofenolo (allo 0,04%) e portare il pH a 3 (colorazione gialla) mediante addizione di acido cloridrico 2 N (soluzione di blu di bromofenolo: sciogliere 0,4 g di blu di bromofenolo in 200 ml di etanolo al 96% e aggiungere acqua distillata fino ad ottenere 1000 ml). Aggiungere acqua distillata sino ad ottenere complessivamente 1000 ml, tenendo conto della quantità di acido cloridrico aggiunto.

Per estrarre gli acidi grassi versare la soluzione in un matraccio di decantazione di dimensioni idonee e agitarla una volta con 300 ml e due volte con 200 ml di n-esano. Si può effettuare l'estrazione anche in vari piccoli matracci di decantazione. Qualora si formino strati intermedi torbidi, aggiungerli alla fase inferiore durante le due prime estrazioni e alla fase superiore durante l'ultima estrazione. Nel caso in cui il tenore di sapone fosse molto alto e se la quantità di solvente non fosse sufficiente a operare la dissoluzione e l'estrazione, utilizzare quantità maggiori.

Raccogliere le parti di n-esano e lavarle con 200 ml di una miscela composta di metanolo e di acqua (nelle proporzioni di 80 a 20). Lasciare gli strati intermedi torbidi nella fase di n-esano e gettarli.

Riunire le parti metanolo/acqua e portarne il pH a 9 aggiungendo idrossido di sodio 1 N e verificando alla fenoftaleina. Concentrare la soluzione a bagno maria sino a evaporazione del metanolo. Sciogliere nuovamente l'estratto in acqua a bagno maria. Determinare il tenore di SABM della soluzione secondo il metodo precedentemente descritto.

Figura 1



- A. Recipiente di deposito
- B. Pompa dosatrice
- C. Serbatoio d'aerazione (capacità 3 l)
- D. Decantatore
- E. Pompa per aria compressa
- F. Recipiente di raccolta
- G. Areatore
- H. Flussometro ad aria

Figura 2







Figura 3  
Calcolo della biodegradabilità  
Prova di conferma



**TERZO ACCORDO COMPLEMENTARE**

all'accordo del 21 marzo 1955 relativo all'istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali

(73/406/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 70 e la convenzione sulle disposizioni transitorie, in particolare il paragrafo 10, comma 2 e comma 3, 2°,

visto l'accordo del 21 marzo 1955, relativo all'istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali <sup>(1)</sup>, modificato dall'accordo complementare del 16 marzo 1956 <sup>(2)</sup> e dal secondo accordo complementare del 23 marzo 1959 <sup>(3)</sup>,

vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee, del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 dell'atto ad esso allegato,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 4 dell'accordo del 21 marzo 1955, le ferrovie danesi possono riscuotere, durante un periodo transitorio che termina il 31 gennaio 1975, per i trasporti di carbone e di acciaio di cui al detto accordo, i  $\frac{2}{3}$  della loro tasa terminale in quanto ferrovia speditrice o destinataria.

*Articolo 2*

Il seguente comma è aggiunto all'allegato III dell'accordo del 21 marzo 1955 :

« Il primo comma non è applicabile durante un periodo transitorio, che termina il 31 gennaio 1975, ai trasporti in transito sulle linee delle ferrovie danesi. »

*Articolo 3*

Il presente accordo complementare il cui testo è inserito nel processo verbale delle deliberazioni del Consiglio <sup>(4)</sup>, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 4*

Il presente accordo complementare entra in vigore il 1° marzo 1974.

<sup>(1)</sup> GU della CECA n. 9 del 19. 4. 1955, pag. 701.

<sup>(2)</sup> GU della CECA n. 10 del 30. 4. 1956, pag. 130/56.

<sup>(3)</sup> GU delle CE n. 22 del 9. 4. 1959, pag. 431/59.

<sup>(4)</sup> Questo accordo complementare è stato concluso nella 263<sup>a</sup> sessione del Consiglio, tenuta il 22 novembre 1973.